

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 20

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 maggio 2018

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

**CORTE COSTITUZIONALE**






# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **96.** Ordinanza 18 aprile - 11 maggio 2018  
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Previdenza - Disposizioni varie in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.**  
 – Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) - convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 - art. 24, commi 25, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), e 25-*bis*, come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-*bis*), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie *TFR*), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109; legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», art. 1, comma 483, lettera *e*). ..... Pag. 1
- N. **97.** Ordinanza 18 aprile - 11 maggio 2018  
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.  
**Amministrazione pubblica - Obbligo di accettare i pagamenti elettronici attraverso una piattaforma informatica comune - Funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale ed esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia.**  
 – Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), artt. 5, comma 1, lettera *a*), 13, commi 1, lettera *a*), e 2, e 63. .... Pag. 13

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **29.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 aprile 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri)  
**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Rifinanziamento di leggi regionali. Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Norme della Regione Molise - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale - Funzioni delle Regioni.**  
 – Legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2018), artt. 1 e 6 [, comma 1, lett. *a*), n. 2]..... Pag. 17
- N. **30.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 aprile 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri)  
**Processo penale - Parte civile - Norme della Regione Veneto - Delitti di cui agli artt. 416-*bis* e 416-*ter* cod. pen. o delitti, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. - Obbligo per la Regione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel territorio regionale.**  
 – Legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n. 1 (Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”), art. 2, comma 1, nella parte in cui aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48. .... Pag. 22



- N. 72. Ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brescia del 30 settembre 2015  
**Esecuzione mobiliare - Crediti impignorabili o relativamente pignorabili - Limiti di pignorabilità delle somme, accreditate sul conto corrente, attribuite a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza - Applicazione alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2015.**  
 - Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, art. 23, comma 6. . . . . Pag. 24
- N. 73. Ordinanza del Tribunale di Bari del 3 aprile 2017  
**Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, della facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Mancata previsione.**  
 - Codice di procedura penale, art. 552, comma 1, lett. *f*). . . . . Pag. 27
- N. 74. Ordinanza del Tribunale di Torino del 28 febbraio 2017  
**Reati e pene - Reato di crollo colposo di cui all'art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 434 cod. pen. - Raddoppio dei termini di prescrizione.**  
 - Codice penale, art. 157, comma sesto. . . . . Pag. 31
- N. 75. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 23 maggio 2017  
**Sciopero - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali - Astensione collettiva degli avvocati dalle udienze - Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - Procedimenti e processi nei quali l'imputato si trova in stato di custodia cautelare o di detenzione.**  
 - Legge 13 (*recte*: 12) giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), art. 2-*bis*. . . . . Pag. 34
- N. 76. Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 13 giugno 2017  
**Sciopero - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali - Astensione collettiva degli avvocati dalle udienze - Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - Procedimenti e processi nei quali l'imputato si trova in stato di custodia cautelare o di detenzione.**  
 - Legge 13 (*recte*: 12) giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), art. 2-*bis*. . . . . Pag. 44



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 96

*Ordinanza 18 aprile - 11 maggio 2018*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

## **Previdenza - Disposizioni varie in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.**

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) - convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 - art. 24, commi 25, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e *25-bis*, come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma *25-bis*), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie *TFR*), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109; legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», art. 1, comma 483, lettera *e*).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Giorgio LATTANZI;

*Giudici :* Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,


ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e *25-bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma *25-bis*), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie *TFR*), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109 - e dell'art. 1, comma 483, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, con cinque ordinanze del 5 luglio 2017, iscritte, rispettivamente, ai nn. 122, 123, 131, 132 e 133 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visti gli atti di costituzione di A.C. A. e altri, di S. C. e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra.




Ritenuto che, con l'ordinanza n. 90 del 5 luglio 2017 (reg. ord. n. 122 del 2017), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: *a)* degli artt. 24, commi 25, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e 25-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-*bis*), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie *TFR*), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109; *b)* dell'art. 1, comma 483, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce che, «per il solo anno 2014, [la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici] non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS»;

che le disposizioni censurate dettano norme in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, stabilendo, rispettivamente: il comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, che «La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta: [...] *b)* nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. [...]; *c)* nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. [...]; *d)* nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. [...]; *e)* non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi»; il comma 25-*bis* dello stesso art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, che «La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta: *a)* negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; *b)* a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento»; il comma 483 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che «Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: [...] *e)* nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: *a)* di essere investito del giudizio pensionistico introdotto con ricorso, notificato il 17 marzo 2016 e depositato il giorno successivo, proposto nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) da ottantuno titolari di trattamenti pensionistici; *b)* che i ricorrenti lamentavano che, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, nel testo anteriore alla sua sostituzione, nella parte in cui stabiliva il blocco della perequazione automatica relativa agli anni 2012 e 2013 per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, l'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 aveva previsto, per quegli stessi anni, «un meccanismo perequativo assolutamente insufficiente» per le pensioni superiori a tre volte e fino a sei volte il trattamento minimo INPS e, nuovamente, nessuna rivalutazione per le pensioni superiori a tale importo, mentre l'art. 1, comma 483, lettera *e)*, della legge n. 147 del 2013 aveva «reitera[to] tale blocco anche per gli anni 2014 e 2015»; *c)* che gli stessi ricorrenti avevano, perciò, eccepito l'illegittimità costituzionale di tali disposizioni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, 81 e 117 Cost., chiedendo, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la condanna dell'INPS al pagamento «dei maggiori ratei pensionistici per le annualità dal 2012 al 2015»; *d)* che si era costituito l'INPS, contestando la fondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale e della domanda dei ricorrenti; *e)* che, alla luce della comparsa dell'INPS, doveva «considerarsi incontestata la suddivisione [di essi] nelle quattro fasce di pensioni eccedenti il triplo del trattamento minimo INPS»;

che, in punto di rilevanza delle questioni, il giudice rimettente, dopo avere posto a raffronto la rivalutazione automatica riconosciuta dalle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del vigente comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 con quella





prevista dall'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», «previgente rispetto al D.L. n° 201/2011» - comma in base al quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni era applicato nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS e nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo - e avere ribadito che «l'esclusione di qualsiasi perequazione è stata confermata [...] dalla lettera e del comma 483 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 per l'anno 2014», afferma che risulta «perciò indubbia la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sia della novella che il predetto art. 1 ha apportato al comma 25 dell'art. 24 del D.L. n° 201/2011, sia [di detta] lettera e»;

che lo stesso giudice *a quo* ritiene tali questioni non manifestamente infondate in riferimento sia al principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., sia agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.;

che il rimettente asserisce che, secondo la Corte costituzionale, la proporzionalità e l'adeguatezza dei trattamenti previdenziali devono essere costantemente assicurate anche dopo il collocamento a riposo, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta (è citata la sentenza n. 173 del 1986) e l'adeguamento a tale mutamento deve consentire alle pensioni di essere sufficientemente difese da esso (è citata la sentenza n. 316 del 2010);

che, ciò premesso, il giudice rimettente procede a calcolare la misura dell'adeguamento al costo della vita assicurato dalle disposizioni censurate, la quale, tenuto conto degli indici di rivalutazione automatica annualmente determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sarebbe stata: per le pensioni superiori a tre volte e fino a quattro volte il minimo INPS, dell'1,08 per cento per il 2012 e dell'1,2 per cento per il 2013; per le pensioni superiori a quattro volte e fino a cinque volte il minimo INPS, dello 0,54 per cento per il 2012 e dello 0,6 per cento per il 2013; per le pensioni superiori a cinque volte e fino a sei volte il minimo INPS, dello 0,27 per cento per il 2012 e dello 0,3 per cento per il 2013; per le pensioni superiori a sei volte il minimo INPS, pari a zero sia per il 2012 che per il 2013 («azzerramento [...] reiterato anche per l'annualità 2014, in virtù della lettera e del comma 483 dell'art. 1 della legge n° 147/2013»);

che ulteriore «gravissimo e irragionevole pregiudizio» ai titolari di pensioni superiori a tre volte il minimo INPS deriverebbe dal comma 25-*bis* dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, in base al quale, «alla fine del biennio 2012/2013 gli aumenti perequativi, già riconosciuti nella [...] descritta misura declinante dal 40% al 10%, permangono acquisiti nel 2014 soltanto per una quota di appena il 20% della rispettiva percentuale (ossia l'8% per le pensioni ultra triplum, il 4% per quelle ultra quadruplum e il 2% per quelle ultra quintuplum)»;

che, alla luce di tali elementi, il giudice *a quo* asserisce che la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 sarebbe stata «stravolta» dall'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, atteso che, per le pensioni superiori a tre volte e fino a quattro volte il minimo INPS, tale disposizione, per gli anni 2012 e 2013, ha riconosciuto la perequazione nella misura del 40 per cento «anziché al 90% [...] più che dimezzata rispetto a quella sancita dalla normativa previgente rispetto a quella dichiarata costituzionalmente illegittima» e, «a partire dal 1° gennaio 2014, [ha] pressoché azzerrato[to] finanche quella modesta perequazione», mentre «peggio ancora dicasi per le pensioni più consistenti e purtuttavia inferiori al sestuplo del minimo INPS»;

che, quanto alle pensioni superiori a tale ammontare, la normativa censurata ne avrebbe negato l'adeguamento «già da un lustro», così riducendone il potere di acquisto del 5,78 per cento nel biennio 2012/2013 e del 6,94 per cento nel triennio 2012/2014;

che ne risulterebbe la «totale irragionevolezza delle norme [...] censurate», tenuto conto che la protezione non simbolica dall'inflazione è necessaria quale che sia la misura della pensione;

che, a quest'ultimo proposito, il rimettente reputa che le esigenze finanziarie, richiamate nella Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. n. 65 del 2015, «non hanno indotto il legislatore [...] ad esercitare in quest'ultimo [...] quel "... corretto bilanciamento ..."» che era stato auspicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, alla quale, pure, l'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 afferma di voler dare attuazione;

che, pertanto, i timori di un'insufficiente protezione di tutte le categorie di pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS sarebbero confermati dalla normativa censurata;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 sarebbe, di conseguenza, non manifestamente infondata in riferimento non soltanto al principio di ragionevolezza, ma anche a quegli stessi parametri costituzionali degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., che la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 ha ritenuto violati dal comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, nel testo anteriore alla sostituzione di esso operata dall'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015;



che il rimettente conclude affermando che il rispetto di tali parametri - che potrebbe dipendere dallo specifico quantum di adeguamento all'inflazione previsto, per ciascuna categoria di pensioni, dal d.l. n. 65 del 2015 - alla stregua di quanto considerato deve, a suo avviso, essere escluso;

che si sono costituiti gli ottantuno pensionati ricorrenti nel giudizio *a quo*, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate fondate;

che tali parti deducono anzitutto che la fondatezza delle questioni aventi a oggetto l'art. 1, comma 483, lettera *e*), della legge n. 147 del 2013 discenderebbe dalla circostanza - che non sarebbe stata considerata dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015 - che l'impatto di tale disposizione sulle pensioni superiori a sei volte il minimo INPS dovrebbe essere valutato unitamente a quello prodotto sulle stesse dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 65 del 2015, ciò che evidenzerebbe come tali trattamenti pensionistici non abbiano beneficiato di alcuna rivalutazione nel triennio 2012-2014, con la conseguente «trasformazione in senso strutturale del sacrificio imposto»;

che, ciò precisato, le parti costituite affermano che la normativa censurata viola, in primo luogo, l'art. 3 Cost., perché difetta di ragionevolezza e di proporzionalità;

che tali parti compiono, anzitutto, una disamina della giurisprudenza costituzionale sul tema del necessario bilanciamento tra garanzia dei diritti sociali ed esigenze di equilibrio del bilancio statale, traendone la conclusione che la Corte costituzionale riconoscerebbe al legislatore un'ampia discrezionalità al riguardo, «limitando il suo sindacato ai soli casi di manifesta irragionevolezza nel rispetto del nucleo irriducibile di [detti] diritti»;

che, ciò premesso, le stesse parti reputano che la normativa censurata non risponda ai principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale del testo previgente del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011;

che tale normativa, infatti, evidenzerebbe una «macroscopica iniquità distributiva», atteso che, diversamente dalle discipline previgente e successiva, prevede «il riconoscimento della (limitatissima) operatività del meccanismo perequativo secondo una segmentazione dei redditi da pensione completamente avulsa da qualsivoglia effettiva proporzionalità»;

che la suddetta iniquità risulterebbe, in particolare, dal fatto che il meccanismo perequativo previsto «vede scaglioni di riferimento e di rivalutazione scollegati da qualsiasi idea di progressività»;

che le parti costituite ritengono che la normativa censurata violi, in secondo luogo, i principi di proporzionalità e sufficienza nonché di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, di cui agli articoli, rispettivamente, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.;


che, secondo tali parti, la limitazione o, addirittura, la negazione della perequazione dei trattamenti pensionistici prevista dalla normativa censurata comporterebbe un irragionevole scostamento tra l'entità degli stessi e le variazioni del potere di acquisto della moneta, con la conseguente inidoneità di tale disciplina ad assicurare il rispetto dei principi enunciati dagli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.;

che ciò varrebbe sia per il blocco «strutturale» della perequazione delle pensioni superiori a sei volte il minimo INPS previsto, per gli anni dal 2012 al 2014, dal combinato disposto dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 e della lettera *e*) del comma 483 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, sia per la perequazione riconosciuta ai trattamenti pensionistici compresi tra tre e sei volte il minimo INPS, tenuto conto delle «risibili percentuali» di essa;

che, secondo le parti costituite, l'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 rinnoverebbe la generalizzata paralisi del meccanismo perequativo per gli anni 2012 e 2013 che era stata censurata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, non rilevando che l'incidenza su tale meccanismo sia totale o parziale, considerato «il portato pratico delle novelle»;

che, con l'ordinanza n. 91 del 5 luglio 2017 (reg. ord. n. 123 del 2017), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), e 25-*bis* del d.l. n. 201 del 2011, come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-*bis*), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: *a*) di essere investito del giudizio pensionistico introdotto con ricorso, notificato il 15 luglio 2016 e depositato il 24 marzo «di quello stesso anno», proposto nei confronti dell'INPS da centoventiquattro titolari di trattamenti pensionistici (specificamente indicati nell'epigrafe dell'ordinanza di rimesione); *b*) che i ricorrenti lamentavano che, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, nel testo anteriore alla sua sostituzione, nella parte in cui stabiliva il blocco della perequazione automatica relativa agli anni 2012 e 2013 per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, l'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 aveva previsto, per quegli stessi anni, «un meccanismo perequativo assolutamente insufficiente» per le pensioni superiori a tre volte e fino





a sei volte il trattamento minimo INPS e, nuovamente, nessuna rivalutazione per le pensioni superiori a tale importo; *c)* che gli stessi ricorrenti avevano, perciò, eccetto l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 136 Cost., chiedendo, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la condanna dell'INPS al pagamento «dei maggiori ratei pensionistici per gli anni dal 2012 al 2016»; *d)* che si era costituito l'INPS, contestando la fondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale e della domanda dei ricorrenti; *e)* che, alla luce della comparsa dell'INPS, doveva «considerarsi incontestata la suddivisione [di essi] nelle quattro fasce di pensioni eccedenti il triplo del trattamento minimo INPS»;

che, in punto di rilevanza delle questioni, il giudice rimettente, dopo avere posto a raffronto la rivalutazione automatica riconosciuta dalle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del vigente comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 con quella prevista dall'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, «previgente rispetto al D.L. n° 201/2011», afferma che risulta «perciò indubbia la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della novella che il predetto art. 1 ha apportato al comma 25 dell'art. 24 del D.L. n° 201/2011»;

che, in punto di non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice *a quo* prospetta argomentazioni coincidenti con quelle dell'ordinanza iscritta al n. 122 reg. ord. 2017;

che, con l'ordinanza n. 88 del 5 luglio 2017 (reg. ord. n. 131 del 2017), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, lettera *e)*, del d.l. n. 201 del 2011, nel testo di tale comma sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: *a)* di essere investito del giudizio pensionistico introdotto con ricorso, notificato il 25 febbraio 2016 e depositato il 23 «di quello stesso mese», proposto nei confronti dell'INPS da L. D.R., titolare di un trattamento pensionistico; *b)* che il ricorrente lamentava che, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, nel testo anteriore alla sua sostituzione, nella parte in cui stabiliva il blocco della perequazione automatica relativa agli anni 2012 e 2013 per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, l'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 aveva nuovamente negato la perequazione per le pensioni superiori a sei volte tale trattamento minimo; *c)* che lo stesso ricorrente aveva, perciò, eccetto l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, per contrasto con gli artt. 2, 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., chiedendo, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la condanna dell'INPS al pagamento «dei maggiori ratei pensionistici per il biennio 2012/2013»; *d)* che si era costituito l'INPS, contestando la fondatezza della domanda del ricorrente; *e)* che, dal cedolino del mese di gennaio 2012, allegato al ricorso, risulta che, a quel momento, questi percepiva una pensione lorda mensile superiore a sei volte il minimo INPS;

che, in punto di rilevanza delle questioni, il giudice rimettente, dopo avere evidenziato che, per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS, il vigente comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 «continua ad escludere qualsiasi perequazione relativamente al biennio 2012/2013», asserisce che risulta «perciò indubbia la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della novella che il predetto art. 1 ha apportato al comma 25 dell'art. 24 del D.L. n° 201/2011»;

che, in punto di non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice *a quo* prospetta argomentazioni coincidenti con quelle delle ordinanze iscritte ai n. 122 e n. 123 reg. ord. 2017, per la parte di queste che si riferisce, in particolare, alla disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS dettata, per gli anni 2012 e 2013, dalla lettera *e)* del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, nel testo di tale comma sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015;

che, con l'ordinanza n. 87 del 5 luglio 2017 (reg. ord. n. 132 del 2017), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lettera *b)*, e 25-*bis* del d.l. n. 201 del 2011, come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-*bis*), rispettivamente, dei numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: *a)* di essere investito del giudizio pensionistico introdotto con ricorso, notificato il 29 febbraio 2016 e depositato il 23 «di quello stesso mese», proposto nei confronti dell'INPS da B. P., titolare di un trattamento pensionistico; *b)* che il ricorrente lamentava che, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, nel testo anteriore alla sua sostituzione, nella parte in cui stabiliva il blocco della perequazione automatica relativa agli anni 2012 e 2013 per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, l'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 aveva previsto una perequazione «sensibilmente inferiore a quella previgente rispetto alla norma censurata dal giudice delle leggi»; *c)* che lo stesso ricorrente aveva, perciò, eccetto l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l.



n. 65 del 2015, per contrasto con gli artt. 2, 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., chiedendo, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la condanna dell'INPS al pagamento «dei maggiori ratei pensionistici per il biennio 2012/2013»; *d*) che si era costituito l'INPS, contestando la fondatezza della domanda del ricorrente; *e*) che, dal cedolino del mese di gennaio 2013, allegato al ricorso, risulta che, a quel momento, questi percepiva una pensione lorda mensile superiore a tre volte e inferiore a quattro volte il minimo INPS;

che, in punto di rilevanza delle questioni, il giudice rimettente, dopo avere posto a raffronto la rivalutazione automatica riconosciuta dalla lettera *b*) del vigente comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 con quella prevista dall'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, «previgente» rispetto al d.l. n. 201 del 2011, asserisce che risulta «perciò indubbia la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della novella che il predetto art. 1 ha apportato al comma 25 dell'art. 24 del D.L. n° 201/2011»;

che, in punto di non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice *a quo* prospetta argomentazioni coincidenti con quelle delle ordinanze iscritte ai n. 122 e n. 123 reg. ord. 2017, per la parte di queste che si riferisce, in particolare, alla disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte e inferiori a quattro volte il minimo INPS dettata dai commi 25, lettera *b*), e 25-*bis* dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, nel testo di tali commi, rispettivamente, sostituito dal numero 1), e inserito dal numero 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015;

che, con l'ordinanza n. 86 del 5 luglio 2017 (reg. ord. n. 133 del 2017), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, lettera *e*), del d.l. n. 201 del 2011, nel testo di tale comma sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015, e dell'art. 1, comma 483, lettera *e*), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce che «per il solo anno 2014, [la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici] non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: *a*) di essere investito del giudizio pensionistico introdotto con ricorso, notificato il 7 luglio 2016 e depositato il 27 «del mese precedente», proposto nei confronti dell'INPS da S. C., titolare di un trattamento pensionistico; *b*) che il ricorrente lamentava che, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, nel testo anteriore alla sua sostituzione, nella parte in cui stabiliva il blocco della perequazione automatica relativa agli anni 2012 e 2013 per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, l'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 aveva nuovamente azzerato la perequazione per le pensioni superiori a sei volte tale trattamento minimo, ciò che era stato previsto «anche per l'anno 2014 e per i successivi»; *c*) che lo stesso ricorrente aveva, perciò, eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, per contrasto con gli artt. 2, 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, 117, 136 e 137 Cost., chiedendo, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la condanna dell'INPS al pagamento «dei maggiori ratei pensionistici corrispondenti, sia per il triennio 2012/2014 che per il futuro, alla differenza: [...] in via principale, tra una perequazione al 100% e quella sancita dall'art. 1 del D.L. n° 65/2015; [...] in via subordinata, tra la perequazione risultante dalla normativa previgente rispetto all'art. 24 comma 25 del D.L. n. 201/2011 e quella sancita dall'art. 1 del D.L. n° 65/2015»; *d*) che si era costituito l'INPS, che, in via preliminare, aveva eccepito il carattere non incidentale della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente e, nel merito, aveva contestato la fondatezza della domanda; *e*) che, dal cedolino del mese di giugno 2012, allegato al ricorso, risulta che, a quel momento, il ricorrente percepiva una pensione lorda mensile superiore a sei volte il minimo INPS;

che il giudice rimettente, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione preliminare dell'INPS, in punto di rilevanza delle questioni, dopo avere evidenziato che, per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS, il vigente comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 «continua ad escludere qualsiasi perequazione relativamente al biennio 2012/2013 [e che] lo stesso dicasi, per l'annualità 2014, in virtù della lettera e del comma 483 dell'art. 1 della legge n° 147/2013», asserisce che risulta perciò «indubbia la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della novella [...] apportat[a] al comma 25 dell'art. 24 del D.L. n° 201/2011» e che la rilevanza «sussiste anche in riferimento alla [...] lettera e del comma 483 dell'art. 1 della legge n° 147/2013»;

che, in punto di non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice *a quo* prospetta argomentazioni coincidenti con quelle delle ordinanze iscritte ai n. 122 e n. 123 reg. ord. 2017, per la parte di esse che si riferisce, in particolare, alla disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS dettata, per gli anni 2012 e 2013, dalla lettera *e*) del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 - nel testo di tale comma sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del d.l. n. 65 del 2015 - e, per l'anno 2014, dalla lettera *e*) del comma 483 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013;

che si è costituito S. C., ricorrente nel giudizio principale, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate fondate;



che la parte costituita, premesso che il combinato disposto delle norme censurate ha stabilito l'azzeramento della perequazione delle pensioni superiori a sei volte il minimo INPS per tre anni, afferma che, così disponendo, il legislatore avrebbe introdotto un «discrimen» tra i titolari di tali pensioni - che costituiscono delle retribuzioni differite - e i percettori di redditi di altra natura e i titolari di pensioni fino a sei volte il minimo INPS, dettando una disciplina «che sfugge ai criteri di proporzionalità, progressività, adeguatezza, irragionevolezza ed uguaglianza sostanziale»;

che la parte, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015, asserisce che il legislatore, nel disciplinare la rivalutazione automatica delle pensioni, deve assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, di adeguatezza, di uguaglianza e di ragionevolezza anche con riguardo a quelle più alte e che tali principi, «per giurisprudenza costituzionale, potrebbero essere derogati eccezionalmente per un solo anno. Certamente non per tre anni»;

che, a proposito del denunciato azzeramento triennale della perequazione automatica delle pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, S. C. prospetta poi due considerazioni;

che, con la prima, «strettamente giuridica», tale parte asserisce che: secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la proporzionalità e l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici devono sussistere anche successivamente al collocamento a riposo, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, e l'adeguamento (in misura non meramente simbolica) delle prestazioni previdenziali a tale mutamento è indispensabile, anche per le pensioni di maggiore consistenza; la pretesa del legislatore di fare fronte a una contingente negativa situazione finanziaria dello Stato mediante una riduzione permanente delle pensioni, che permarrà anche una volta che tale situazione avrà avuto termine, sarebbe «irragionevole e sproporzionata [...], poiché i mezzi usati per una compressione dei diritti costituzionali eccedono i fini proposti»;

che, con la seconda considerazione, «logico-matematica», S. C. evidenzia che: con il censurato azzeramento triennale della perequazione, il legislatore «utilizza il parametro zero che, per sua natura, non può oggettivamente assicurare alcun rapporto di proporzionalità [...] e conseguentemente [...] alcun rapporto di adeguatezza [...], allorché si dimostri che sussista un consistente deprezzamento del valore della moneta negli anni presi in considerazione dal provvedimento legislativo»; ciò si sarebbe verificato nel triennio 2012/2014, in cui il potere di acquisto delle pensioni è diminuito di quasi il 7 per cento; il detto azzeramento, «ancorché [...] formalmente temporaneo», si configurerebbe come una «decurtazione permanente, [...] non essendo previsto alcun meccanismo di recupero»;

che, per tali ragioni, la disciplina denunciata violerebbe i principi di proporzionalità, di adeguatezza e di «uguaglianza, ex art. 3, comma 2, Cost. con riferimento all'uguaglianza di tutti i percettori di trattamento pensionistico ed anche tra i cittadini percettori di pensione e cittadini percettori di redditi di altra natura»;

che verrebbe «[c]onsequentemente» violato anche il principio di ragionevolezza, «in quanto non è possibile effettuare alcun rapporto di natura matematica (di proporzionalità e/o di progressività) utilizzando il parametro zero»;

che, dopo avere ribadito che il denunciato blocco triennale «equivale ad una decurtazione permanente, [...] non essendo previsto alcun meccanismo di recupero», la parte deduce ancora che «risulta estranea “allo Stato di diritto” la pretesa del Governo di risolvere i problemi finanziari dello Stato ricorrendo ad un prelievo unilaterale che rompe l'equilibrio sinallagmatico che regola il rapporto di lavoro: Ordinamento Stato e pubblico funzionario. Violando così il principio del “legittimo affidamento”»;

che in tutti i giudizi incidentali si è costituito l'INPS, resistente nei giudizi principali, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente infondate;

che l'Istituto osserva anzitutto che: dall'esame della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, risulterebbe che l'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, nel testo dichiarato incostituzionale con tale pronuncia, si differenziava dalle altre norme adottate nel tempo in tema di perequazione, in quanto si limitava a stabilire la piena indicizzazione di alcuni trattamenti, escludendola per tutti gli altri (ivi incluse pensioni di ammontare meno elevato), senza prevedere per essi una tutela, ancorché decrescente in rapporto al loro ammontare; il d.l. n. 65 del 2015 avrebbe dato attuazione alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 70 del 2015, abbandonando il modello da questa censurato e tornando al precedente;

che, ciò premesso, l'INPS deduce l'infondatezza delle argomentazioni del giudice *a quo* in tema di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti pensionistici;

che, secondo l'INPS, il rispetto di tali principi andrebbe assicurato secondo valutazioni riservate alla discrezionalità del legislatore, purché esercitata in modo non irragionevole o arbitrario, sicché il principio di adeguatezza non comporterebbe un rigido meccanismo di perequazione, così come il principio di proporzionalità non darebbe luogo a una garanzia di integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione, atteso che la scelta dello strumento idoneo a salvaguardare le pensioni dall'erosione del potere di acquisto causata dall'inflazione è riservata al legislatore, sulla base del bilanciamento tra le varie esigenze, nel quadro della politica economica generale, tenendo conto anche delle concrete disponibilità finanziarie;





che, sempre ad avviso dell'INPS, andrebbe anche considerato che la normativa censurata è intervenuta in un momento di crisi economica, che ha determinato, da un lato, la riduzione delle risorse disponibili e, dall'altro, un indebolimento della domanda interna che ha condotto all'azzeramento dell'inflazione;

che, in tale particolare situazione, non potrebbe ritenersi irragionevole la scelta compiuta dal legislatore di assicurare - con un intervento non più limitato, come in passato, a un periodo annuale o biennale - una tutela piena ai pensionati più bisognosi e una tutela parziale decrescente ai titolari di trattamenti più elevati;

che, inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal giudice rimettente, il legislatore avrebbe illustrato le ragioni poste a fondamento dell'intervento normativo, le quali risulterebbero, in particolare, dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione in legge del d.l. n. 65 del 2015;

che in tutti i giudizi incidentali è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito e difeso dall'Avvocatura generale Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate;

che, dopo avere richiamato alcuni dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, l'interveniente sottolinea come l'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 abbia dato attuazione ai principi enunciati dalla stessa, assicurando un trattamento pensionistico adeguato, pur nel contemperamento di tale esigenza con il principio dell'equilibrio di bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica, concentrando le limitate risorse disponibili a favore delle categorie di pensionati con i trattamenti più bassi;

che l'interveniente sottolinea poi come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia valorizzato da tempo, nella materia, il principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, sicché «soltanto le fasce più basse debbono essere integralmente tutelate»; ritenuto legittime riduzioni temporanee della rivalutazione delle pensioni; affermato l'insussistenza di un diritto all'aggancio costante delle pensioni agli stipendi; asserito che spetta alla discrezionalità del legislatore stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e la variazione dell'ammontare degli stessi attraverso il bilanciamento dei valori contrapposti delle esigenze di vita dei destinatari e delle concrete disponibilità finanziarie ed esigenze di bilancio;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, in assenza di precisi parametri cui attenersi nella determinazione dei coefficienti di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 316 del 2010, considerata la necessità di garantire l'equilibrio di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica, la normativa censurata non sarebbe irragionevole e costituirebbe espressione del potere discrezionale del legislatore;

che, sotto altra prospettiva, tenuto conto degli obiettivi dell'intervento normativo censurato, non sarebbe possibile dubitare della legittimità costituzionale dello stesso soltanto perché introduce un coefficiente di rivalutazione automatica ritenuto insufficiente a bilanciare la perdita di potere di acquisto dei trattamenti pensionistici;

che, in proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva come lo stesso rimettente abbia sottolineato che, nella scelta del meccanismo perequativo da utilizzare, il legislatore gode di una certa discrezionalità, considerato che, dal combinato disposto degli artt. 36 e 38 Cost., emerge esclusivamente l'obbligo di adeguamento delle pensioni al costo della vita ma non anche l'obbligo del legislatore di adottare un particolare meccanismo perequativo;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le questioni sollevate sarebbero, perciò, anzitutto, inammissibili, dovendosi ritenere insindacabili le scelte discrezionali del legislatore «in ordine alle modalità e ai tempi della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici; laddove, come nel caso di specie, [l']intervento sia necessitato dal dare attuazione ai principi enunciati nella [...] sentenza n. 70/16 [recte: n. 70 del 2015], tenendo conto dell'eccezionalità della situazione economica internazionale, dell'esigenza prioritaria del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche garantendo l'equilibrio di bilancio dell'ente previdenziale»;

che l'interveniente sottolinea infine come in materia previdenziale assuma rilievo determinante l'attenzione all'equilibrio del sistema, inteso come tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate e come la normativa censurata garantirebbe tale equilibrio, sia in ossequio all'art. 3 Cost., sia in adempimento del vincolo imposto dall'art. 81, quarto comma [recte: terzo comma], Cost., tenuto conto che essa vale a escludere effetti finanziari tali da compromettere gli equilibri di finanza pubblica e gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea;

che, in prossimità della camera di consiglio, S. C., costituito nel giudizio reg. ord. n. 133 del 2017, ha depositato una memoria illustrativa, con la quale ha chiesto che le disposizioni censurate siano dichiarate costituzionalmente illegittime in riferimento «agli articoli: 2, 3 secondo comma, 36 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione ed anche all'art. 117 comma 1 in riferimento alle norme interposte 6 e 13 della CEDU»;



che, dopo avere segnalato la pubblicazione, intervenuta medio tempore, della sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2017, la parte afferma di ritenere che le argomentazioni del giudice *a quo* «esplorino la vicenda sotto un distinto e nuovo profilo», inerente la violazione del principio del legittimo affidamento;

che, a tale proposito, S. C. asserisce che, nella specie, ricorrerebbero «tutti i presupposti essenziali per l'ingenerarsi di un legittimo affidamento», atteso che egli «ha maturato la convinzione lungo l'intero arco lavorativo e per un periodo iniziale del periodo di quiescenza che il suo trattamento pensionistico sarebbe stato costantemente aggiornato per tutto il resto della sua esistenza in modo proporzionale [...] ed adeguato al potere di acquisto. Non necessariamente al cento%, ma nemmeno allo zero%, con l'aggravio degli effetti permanenti, irreversibili e progressivi nel tempo»;

che, nel ribadire quanto dedotto nel proprio atto di costituzione in giudizio a proposito della violazione degli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., la parte costituita afferma che le disposizioni denunciate violerebbero, perciò, «innanzitutto l'art. 2 Cost. (principio del legittimo affidamento) e l'art. 117, comma 1 Cost. in riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU»;

che, in prossimità della camera di consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie illustrative, con le quali, dopo avere ribadito quanto dedotto nei propri atti di intervento in giudizio, rammenta che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2017, con la quale sarebbero state dichiarate non fondate «questioni di tenore testuale analogo e concernenti fattispecie identiche a quell[e] in esame», sicché, non avendo i rimettenti fornito «alcun elemento nuovo o spunti diversi di valutazione», queste ultime dovrebbero essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate;


che, in prossimità della camera di consiglio, anche l'INPS ha depositato, in tutti i cinque giudizi, delle memorie illustrative, con le quali rappresenta che le questioni sollevate sarebbero state ritenute non fondate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 250 del 2017, sicché esse dovrebbero essere dichiarate inammissibili;

che, con riguardo al giudizio iscritto al n. 122 reg. ord. 2017, la rimettente Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, ha trasmesso copia della propria sentenza n. 81 del 2018, depositata il 9 aprile 2018, con la quale ha dichiarato l'estinzione del giudizio principale per rinuncia agli atti dello stesso da parte dei ricorrenti.

Considerato che, con cinque ordinanze di contenuto in larghissima parte coincidente, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: *a)* del comma 25 - in particolare, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* (reg. ord. n. 122 e n. 123 del 2017), lettera *e)* (reg. ord. n. 131 e n. 133 del 2017) e lettera *b)* (reg. ord. n. 132 del 2017) - dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo di tale comma sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie *TFR*), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109; *b)* del comma 25-*bis* dello stesso art. 24, nel testo di tale comma inserito dall'art. 1, comma 1, numero 2), del d.l. n. 65 del 2015 (reg. ord. n. 122, n. 123 e n. 132 del 2017); *c)* dell'art. 1, comma 483, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce che, «per il solo anno 2014, [la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici] non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS» (reg. ord. n. 122 e n. 133 del 2017);

che il giudice *a quo* espone che, sulla base di tali disposizioni: la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e quelli fino a sei volte lo stesso trattamento, per gli anni 2012 e 2013, è riconosciuta solo nelle limitate percentuali - rispettivamente, del 40 per cento, del 20 per cento e del 10 per cento - stabilite dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011; la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, per gli anni 2012 e 2013, non è riconosciuta (ai sensi della lettera e dello stesso comma 25) e, per l'anno 2014, «non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS» (ai sensi della lettera e del comma 483 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013); nell'anno 2014, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, come determinata dal comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, è riconosciuta nella misura del solo 20 per cento (ai sensi del comma 25-*bis* dello stesso art. 24);

che, secondo il rimettente, tale disciplina della cosiddetta perequazione delle pensioni per gli anni 2012, 2013 e 2014 violerebbe gli artt. 3, secondo comma (*recte*: primo comma), 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione - in relazione ai principi, rispettivamente, di ragionevolezza e di proporzionalità e adeguatezza dei trattamenti pensionistici - perché opererebbe un non corretto bilanciamento tra le esigenze di risparmio della finanza pubblica e l'interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto dei trattamenti pensionistici e non assicurerebbe la proporzionalità e l'adeguatezza degli stessi, in relazione alla diminuzione di tale potere di acquisto causata dall'inflazione;





che, dato che le questioni sollevate con le cinque ordinanze di rimessione hanno a oggetto, per la gran parte, le stesse disposizioni, e queste sono censurate in riferimento a parametri e con argomentazioni coincidenti, i giudizi di legittimità costituzionale devono essere riuniti, per essere congiuntamente trattati e decisi con un'unica pronuncia;

che, preliminarmente, va rilevato che S. C., parte costituita nel giudizio reg. ord. n. 133 del 2017, ha dedotto la violazione di parametri e profili di incostituzionalità ulteriori rispetto a quelli indicati in tale ordinanza di rimessione;

che, in particolare, tale parte ha dedotto: con l'atto di costituzione in giudizio, la violazione dell'art. 3 Cost. «con riferimento all'uguaglianza [...] tra [...] cittadini percettori di pensione e cittadini percettori di redditi di altra natura» e la violazione del «principio del "legittimo affidamento"»; con la memoria illustrativa depositata in prossimità della camera di consiglio, la violazione dell'«art. 2 Cost. (principio del legittimo affidamento)» nonché dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848;

che tali parametri e profili di incostituzionalità non sono indicati nell'ordinanza menzionata;

che le relative censure si traducono, quindi, in questioni non sollevate nel giudizio iscritto al n. 133 reg. ord. 2017 e sono, perciò, inammissibili;

che, infatti, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, «[l']oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenze n. 251, n. 250, n. 35 e n. 29 del 2017; n. 214 e n. 96 del 2016)» (sentenza n. 27 del 2018, punto 3.1.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso, oltre alle pronunce citate da quest'ultima, sentenza n. 12 del 2018);

che, sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità delle sollevate questioni prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all'asserita insindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore «in ordine alle modalità e ai tempi della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici; laddove, come nel caso di specie, [l']intervento sia necessitato dal dare attuazione ai principi enunciati nella [...] sentenza n. 70/16 [*recte*: n. 70 del 2015], tenendo conto dell'eccezionalità della situazione economica internazionale, dell'esigenza prioritaria del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche garantendo l'equilibrio di bilancio dell'ente previdenziale»;

che la discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei meccanismi diretti ad assicurare nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici trova pur sempre un limite nel «criterio di ragionevolezza», il quale «circo-scrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali» (sentenza n. 70 del 2015, punto 8. del Considerato in diritto);

che, pertanto, la sussistenza della discrezionalità legislativa invocata dal Presidente del Consiglio dei ministri non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono, contesto del quale questa Corte, nel compiere tale verifica, non potrà, ovviamente, non tenere conto;

che non ha rilievo, ai fini dell'ammissibilità delle questioni sollevate con l'ordinanza iscritta al n. 122 reg. ord. 2017, il fatto che la rimettente Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, con la sentenza n. 81 del 2018, depositata il 9 aprile 2018 e trasmessa a questa Corte, abbia dichiarato l'estinzione del giudizio principale per rinuncia agli atti dello stesso da parte dei ricorrenti;

che, infatti, a norma dell'art. 18, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo principale non produce effetti sul giudizio davanti a questa Corte;

che, nel merito, le questioni sollevate sono manifestamente infondate;

che, con la sentenza n. 250 del 2017, questa Corte ha dichiarato non fondate identiche questioni di legittimità costituzionale, concernenti le stesse disposizioni e sollevate in riferimento (tra gli altri) agli stessi parametri costituzionali e sotto gli stessi profili;

che, con riguardo ai commi 25 e 25-*bis* dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, con la detta sentenza questa Corte, dopo avere ribadito la necessità che, nella disciplina dei trattamenti pensionistici, sia salvaguardata la garanzia di un reddito che non comprima le «esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale» (sentenza n. 240 del 1994) e come tale obiettivo sia raggiungibile «per il tramite e nella misura» dell'art. 38, secondo comma, Cost. (sentenza n. 156 del 1991) - il che comporta «solo indirettamente» (sentenza n. 361 del 1996) un aggan-



cio all'art. 36, primo comma, Cost., «anche al fine di dare un più concreto contenuto al parametro della adeguatezza» - ha posto in rilievo come, su questo terreno, si debba esercitare la discrezionalità del legislatore, chiamato a bilanciare, secondo criteri non irragionevoli, l'interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti previdenziali con le esigenze finanziarie e di equilibrio del bilancio dello Stato;

che, ciò rimarcato, unitamente alla necessità che, al fine di assicurare la coerente applicazione del principio di ragionevolezza negli interventi legislativi che si prefiggono risparmi di spesa nella materia pensionistica, questi ultimi siano «accuratamente motivati», la sentenza n. 250 del 2017 ha reputato che i denunciati commi 25 e 25-bis siano frutto di scelte non irragionevoli del legislatore;

che, in proposito, questa Corte ha affermato che, dal disegno complessivo di tali commi, emergono con evidenza le esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell'esercizio della sua discrezionalità, le quali sono state preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati a tutelare il potere di acquisto dei propri trattamenti, nell'attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti pensionistici, la cui osservanza trova conferma nella scelta non irragionevole di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, destinando, così, le limitate risorse finanziarie disponibili, in via prioritaria, alle categorie di pensionati con i trattamenti più bassi;

che, allo stesso proposito, questa Corte ha altresì statuito che tale scelta legislativa di privilegiare i trattamenti pensionistici di modesto importo soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell'inflazione;

che la sentenza n. 250 del 2017 ha escluso anche che i denunciati commi 25 e 25-bis violino il principio di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, di cui all'art. 38, secondo comma, Cost.;

che, a tale riguardo, questa Corte ha anzitutto negato che il blocco, per gli anni 2012 e 2013, della perequazione dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS sia tale da minare l'adeguatezza degli stessi, considerati nel loro complesso, atteso che esso incide su trattamenti di importo medio-alto, i quali, proprio per la loro maggiore entità, presentano margini di resistenza all'erosione del potere di acquisto causata dall'inflazione, peraltro di livello piuttosto contenuto negli anni 2011 e 2012;


che ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta a proposito del riconoscimento, sempre per gli anni 2012 e 2013, della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte e fino a sei volte il minimo INPS nelle misure percentuali progressivamente decrescenti previste dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del denunciato comma 25;

che, sul punto, la sentenza n. 250 del 2017 ha osservato: da un lato, che siffatti «criteri di progressività» erano già stati ritenuti «parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e dell'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza» (sentenze n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015), il che è comprovato dal fatto che essi assicurano a tali trattamenti una salvaguardia dall'erosione del potere di acquisto che aumenta gradualmente al diminuire, con la riduzione del loro importo, anche della loro capacità di resistenza alla stessa erosione; dall'altro, che le anzidette misure percentuali decrescenti della perequazione riconosciuta a trattamenti pensionistici medi (quali devono considerarsi quelli superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il minimo INPS) o, ancorché modesti, tuttavia pur sempre superiori a tre e quattro volte il trattamento che costituisce il «nucleo essenziale» della tutela previdenziale (sentenza n. 173 del 2016), non sono irragionevoli, non essendo tali da poter concretamente pregiudicare l'adeguatezza degli stessi trattamenti, considerati nel loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita;

che la stessa sentenza n. 250 del 2017 ha altresì argomentato come tali conclusioni non siano inficcate, rispettivamente, dal fatto che il censurato blocco della perequazione dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS non preveda alcuna forma di recupero e produca i propri effetti anche sulla perequazione per gli anni successivi - trattandosi di normali conseguenze, in difetto di specifiche disposizioni di segno contrario, delle misure di blocco della perequazione - e dal fatto che, a norma del denunciato comma 25-bis, gli incrementi perequativi attribuiti per gli anni 2012 e 2013 con riguardo alle pensioni superiori a tre volte e fino a sei volte il minimo siano riconosciuti, ai fini della determinazione delle basi di calcolo per il computo della perequazione a decorrere dal 2014, nelle limitate percentuali indicate nello stesso comma;

che la sentenza n. 250 del 2017 ha infine escluso che i denunciati commi 25 e 25-bis violino il principio di proporzionalità dei trattamenti pensionistici alla quantità e qualità del lavoro prestato, di cui all'art. 36, primo comma, Cost.;

che, a tale riguardo, questa Corte ha anzitutto richiamato la sentenza n. 70 del 2015, con la quale, nell'applicare il principio di proporzionalità ai trattamenti di quiescenza, aveva statuito che ciò non comporta «un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di



discrezionalità per l'attuazione» anche di tale principio, e la sentenza n. 173 del 2016, con cui aveva rimarcato che la garanzia dell'art. 38 Cost. è «agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale», sicché la determinazione del trattamento pensionistico e del suo adeguamento «tiene conto anche dell'impegno individuale nella quantità e qualità del lavoro svolto nella vita attiva» (sentenza n. 250 del 2017);

che la stessa sentenza n. 250 del 2017 ha quindi statuito che, considerato tale orientamento, le argomentazioni in essa spese con riguardo al principio di adeguatezza, di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., muovono nella direzione della non irragionevolezza del bilanciamento tra l'interesse dei pensionati e le esigenze finanziarie dello Stato operato dai denunciati commi 25 e 25-bis, i quali, inoltre, rispettano il principio di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza alla quantità e qualità del lavoro prestato;

che questa Corte ha concluso che è nella costante interazione tra i principi costituzionali racchiusi negli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. che si devono rinvenire i limiti alle misure di contenimento della spesa che, in mutevoli contesti economici, hanno inciso sui trattamenti pensionistici e che l'individuazione di un equilibrio tra i valori coinvolti determina la non irragionevolezza dei censurati commi 25 e 25-bis;

che, con riguardo all'art. 1, comma 483, lettera e), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui disciplina la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS per l'anno 2014, nella sentenza n. 250 del 2017 questa Corte ha richiamato la sentenza n. 173 del 2016, con la quale, nell'esaminare l'intero comma 483, aveva statuito che, ancorché «la limitazione della rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2012-2013, di cui al citato art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 [sia] stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 70 del 2015», tuttavia «questa stessa sentenza (al punto 7. del Considerato in diritto), ha sottolineato come da quella norma (fonte di un “blocco integrale” della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo) si “differenzi” (non condividendone, quindi, le ragioni di incostituzionalità) l'art. 1, comma 483, della legge 147 del 2013, che, viceversa, “ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014”, ispirandosi “a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza”»;

che le ricordate argomentazioni e quelle ulteriori esposte nella stessa sentenza n. 250 del 2017 hanno condotto, infine, questa Corte a ritenere l'infondatezza delle censure sollevate - sempre in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - nei confronti dell'art. 24, comma 25, lettere b), c), d) ed e), del d.l. n. 201 del 2011, congiuntamente all'art. 1, comma 483, lettera e), della legge n. 147 del 2013 e nei confronti dell'art. 24, commi 25 e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011 «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013;

che la rimettente Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, non ha prospettato profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte con la sentenza n. 250 del 2017 o comunque idonei a indurre a una differente pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale in esame;

che queste ultime, pertanto, devono essere dichiarate manifestamente infondate.


Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*riuniti i giudizi,*

*dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lettere b), c), d) ed e), e 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015,*



n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109 - e dell'art. 1, comma 483, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*

Silvana SCIARRA, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2018.

*Il Direttore della Cancelleria*

F.to: Roberto MILANA

T\_180096

N. 97

*Ordinanza 18 aprile - 11 maggio 2018*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Amministrazione pubblica - Obbligo di accettare i pagamenti elettronici attraverso una piattaforma informatica comune - Funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale ed esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia.**

- Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), artt. 5, comma 1, lettera a), 13, commi 1, lettera a), e 2, e 63.


## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Giorgio LATTANZI;

*Giudici:* Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

ha pronunciato la seguente





## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera *a*), 13, commi 1, lettera *a*), e 2, e 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato l'11 - 16 novembre 2016, depositato in cancelleria il 21 novembre 2016, iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, n. 1 del 2017.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 21 novembre 2016, la Regione Veneto ha impugnato gli artt. 5, comma 1, lettera *a*), 13, commi 1, lettera *a*), e 2, e 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), deducendo le seguenti censure:


- con riferimento alla prima disposizione, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *r*), e quarto comma, e dell'art. 118 della Costituzione, poiché la previsione dell'obbligo in capo a tutte le amministrazioni di accettare i pagamenti elettronici (per i micro-pagamenti anche mediante l'uso del credito telefonico) attraverso una piattaforma informatica comune, trascenderebbe l'ambito della competenza statale del coordinamento informativo e vincolerebbe le Regioni «ad una specifica modalità di ricezione dei pagamenti [...] con ciò ledendone l'autonomia gestoria in ordine alla determinazione delle modalità di svolgimento del servizio di riscossione»;

- in relazione all'art. 13, commi 1, lettera *a*), e 2, la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera *r*), e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, perché le disposizioni impugnate - nell'affidare all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), rispettivamente, un ruolo non solo di coordinamento informatico ma anche di progettazione dell'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione e la predisposizione del Piano per l'informatica avente contenuti non meramente programmatici ma anche specifici e puntuali - eccederebbero dalla materia del coordinamento informativo e comprimerebbero l'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni, senza prevedere alcun loro coinvolgimento;

- infine, in relazione all'art. 63 del d.lgs. n. 179 del 2016, la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera *r*), e quarto comma, e 118 Cost., perché esso - nell'attribuire al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, poteri non solo di coordinamento operativo delle pubbliche amministrazioni ma anche decisori e sostitutivi in relazione a generiche «inadempienze gestionali o amministrative relative all'attuazione delle misure necessarie all'attuazione dell'Agenda digitale» - eccederebbe dalla materia del coordinamento informativo, consentendo al commissario di adottare in via sostitutiva provvedimenti idonei a incidere sull'assetto organizzativo e amministrativo delle Regioni; inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., perché il potere sostitutivo, decorso il breve termine di trenta giorni, sarebbe automatico, senza che sia prevista alcuna forma di dialogo con le autonomie territoriali, ignorate anche al momento dell'adozione del decreto di sostituzione da parte del Consiglio dei ministri;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità del ricorso, in primo luogo, per acquiescenza, avendo la Conferenza unificata espresso, a nome di tutte le Regioni, parere positivo sul decreto delegato; in secondo luogo, per genericità e astrattezza delle censure formulate in termini meramente ipotetici; in terzo luogo, in ragione del positivo vaglio di legittimità costituzionale della legge delega operato dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nel merito il ricorso sarebbe infondato, poiché, come già chiarito dalla sentenza citata in relazione alle norme della legge delega, anche quelle oggi impuginate sarebbero state dettate nell'esercizio della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *r*), Cost., al fine di realizzare una «comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione», e nell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.;





che, in particolare, la norma che prevede l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici e la piattaforma comune alle pubbliche amministrazioni, sarebbe stata dettata al fine di offrire ai cittadini garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale nell'accesso ai citati servizi di pagamento; le altre disposizioni censurate, poi, mirerebbero ad evitare che il divario tecnologico tra le amministrazioni pubbliche possa comportare una lesione del diritto di accesso ai mezzi informatici; quanto all'art. 63, infine, andrebbe considerato che i poteri sostitutivi sono esercitabili solo in caso di mancata adozione delle misure necessarie all'attuazione dell'Agenda digitale italiana;

che, con atto depositato il 14 novembre 2017 - su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1719 del 7 novembre 2017 - la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso;

che, con atto depositato in data 30 novembre 2017, previa delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia.

Considerato che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara estinto il processo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*


Giancarlo CORAGGIO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2018.

*Il Direttore della Cancelleria*

F.to: Roberto MILANA





## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 29

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 aprile 2018*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Rifinanziamento di leggi regionali.**

**Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Norme della Regione Molise - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale - Funzioni delle Regioni.**

– Legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2018), artt. 1 e 6 [, comma 1, lett. a), n. 2].

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge contro la Regione Molise, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, con sede in Campobasso, via Genova, 11, per la declaratoria della illegittimità costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 21 marzo 2018, degli articoli 1 e 6 della legge della Regione Molise n. 2 del 30 gennaio 2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1° febbraio 2018.

In data 1° febbraio 2018, sul n. 7 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise, è stata pubblicata la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2018 intitolata «Legge di stabilità regionale 2018».

La citata legge presenta profili di illegittimità costituzionale, concernenti gli articoli 1 e 6, e viene pertanto impugnata con il presente ricorso ex art. 127 Cost. per le motivazioni che di seguito si illustrano.


A) L'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 2018, n. 2 e la violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

I) *Premessa*

Per meglio comprendere il contesto normativo ed amministrativo nel quale si iscrive la legge regionale qui impugnata occorre premettere che la Regione Molise, per la quale si era verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario suscettibile di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il 30 marzo 2007 aveva stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziario 2005), un Accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze — comprensivo di un Piano di rientro dal disavanzo sanitario — il quale individuava, come previsto dalla norma, una serie di interventi da attivare nell'arco del triennio 2007-2009 finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico e finanziario della Regione nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all'intesa Stato-Regioni prevista dal comma 173 della medesima disposizione.

Pertanto, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni previste dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, nonché dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dai successivi interventi legislativi in materia, in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la Regione Molise è stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 conv. in legge 29 novembre 2007, n. 222.

La norma da ultimo citata prevede infatti che, «qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro ... si prefigurino il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni ..., il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano» (art. 4, comma 1, decreto-legge cit.); in caso di inottemperanza alla diffida o nell'ipotesi in cui gli atti e le azioni posti in essere risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio



dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro (art. 4, comma 2, primo periodo, decreto-legge cit.).

In applicazione di tale disposizione, nella seduta del 21 marzo 2013 il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di un Commissario *ad acta* per la realizzazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Molise e per l'attuazione del Programma operativo 2015-2018 individuando lo stesso nella persona del Presidente *pro tempore* della Regione, il quale è stato successivamente affiancato da un sub-commissario nominato con delibera del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015.

In particolare, la lettera *b)* della delibera da ultimo citata assegna al Presidente della Regione, quale Commissario *ad acta*, l'incarico prioritario di adottare ed attuare il Programma operativo relativo al triennio 2015-2018. Tra le azioni e gli interventi prioritari elencati dal mandato commissariale sono ricompresi:

— al punto «i», «la definizione del fabbisogno sanitario e dei conseguenti interventi sull'offerta necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, in coerenza con il Patto per la salute 2014-2016 e con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014 in materia di standard organizzativi e di qualità dell'assistenza»;

— al punto «ii», «la declinazione e attuazione di quanto verrà previsto in sede di Accordo Stato-Regioni su un "Piano straordinario di risanamento del Servizio sanitario della Regione Molise" e in coerenza con il Patto per la salute 2014-2016 e con quanto previsto dal regolamento sugli standard ospedalieri, sancito con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il 5 agosto 2014».

In tale contesto normativo ed amministrativo è intervenuta la legge regionale in epigrafe il cui art. 1, come s'è detto, risulta sotto più profili sospetto di illegittimità costituzionale per i seguenti

## II) *Motivi di diritto*

In generale si osserva che le norme regionali, per non impingere nella violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., devono risultare conformi ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). Nel caso di specie, ribadito che nella seduta del 21 marzo 2013 il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di un Commissario *ad acta* per la realizzazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Molise, occorre verificare se l'art. 1 della legge regionale in epigrafe si ponga o meno in contrasto con l'affidamento da parte del Governo al Commissario *ad acta*, di azioni ed interventi prioritari aventi lo scopo di provvedere alla «definizione del fabbisogno sanitario e dei conseguenti interventi sull'offerta necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, in coerenza con il Patto per la salute 2014-2016 e con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014 in materia di standard organizzativi e di qualità dell'assistenza» di cui al punto «i» della lettera *b)* della delibera 18 maggio 2015 del Consiglio dei ministri.

Sia consentito richiamare, in proposito, la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte che, in molteplici occasioni, in relazione alla legiferazione regionale in costanza di mandato commissariale per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, ha affermato che la disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile, ai sensi dell'art 117, comma 3, Cost., a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente: la tutela della salute ed il coordinamento della finanza pubblica (v., *explurimis*, sentenza n. 278 del 2014).

In particolare, codesto Ecc.mo Collegio ha affermato che «costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti (da ultimo, sentenza n. 227 del 2015)» (da ultimo, sentenza n. 14 del 2017)» (così la sentenza n. 106/2017).

Tali accordi, secondo la Corte, assicurano, da un lato, la partecipazione delle Regioni alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, escludono che le Regioni possano poi adottare unilateralmente misure — amministrative o normative — con essi incompatibili (sentenza n. 51 del 2013).

Nel caso di specie la norma regionale, statuendo in particolare il rifinanziamento di una legge regionale di spesa, la legge regionale 25 maggio 1990, n. 24, che prevede la concessione di contributi a favore di associazioni di mutilati ed invalidi, non rispetta i vincoli imposti dall'esigenza di rientro dal deficit sanitario e pregiudica il conseguimento degli obiettivi di risparmio ivi previsti confliggendo perciò con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica in campo sanitario stabiliti dalle norme sopra ricordate.



Come testè segnalato, infatti, l'art. 1 della legge regionale impugnata prevede il rifinanziamento di una serie di leggi regionali di spesa, tra le quali la citata legge regionale n. 24/90, che prevede la concessione di contributi a favore di associazioni di mutilati ed invalidi.

Considerato che — dalla lettura della tabella allegata alla legge regionale in esame — il rifinanziamento dei contributi di cui alla legge regionale n. 24/90 sembra gravare su fondi di natura sanitaria, la previsione di cui all'art. 1 integra, se non una spesa sociale, quanto meno un livello ulteriore di assistenza, non essenziale, non previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che la Regione Molise, in quanto sottoposta al Programma operativo straordinario 2015-2018, non può garantire, neppure con risorse di natura sociale (v. Corte costituzionale sentenza n. 104/2013). Sul punto si evidenzia altresì che, per le regioni impegnate in Piani di rientro dal disavanzo sanitario, vige il divieto di effettuare spese non obbligatorie ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La Corte costituzionale (sent. n. 104 del 2013 sopra citata) ha evidenziato in materia che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, "specie" in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario»: sul punto la giurisprudenza costituzionale è costante; si vedano le sentenze n. 193/2007 e 91/2012, di codesta Ecc.ma Corte, con analoga massima: «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sent. 193/07); pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (sentenza n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010)» (sent. n. 91/2012).

Ne deriva che, laddove l'art. 1 della legge regionale in esame dispone l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare, esso viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

B) L'art. 6 della legge regionale del 30 gennaio 2018, n. 2 e la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

### III) Premessa

L'art. 6 della l.r. n. 2/2018 apporta invece modifiche della l.r. 5 maggio 2006, n. 5, recante «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale» integrando, per quanto qui interessa, l'art. 4, primo comma, della suddetta l.r. n. 5/2006 con la previsione, tra le funzioni della Regione, all'espressione di un parere obbligatorio «preventivo» (sic) «da richiedersi ecc. ecc.» (lett. o-bis) aggiunta dall'art. 6, primo comma, lettera a), n. 2, della l.r. n. 2/2018).

In via preliminare è dunque necessario ricostruire il quadro costituzionale delle competenze legislative e amministrative in materia di demanio marittimo.

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione da parte della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e, segnatamente, dell'art. 117, sul piano costituzionale la disciplina dell'uso dei beni del demanio marittimo afferisce ora alla materia, oggetto di potestà legislativa concorrente, del «governo del territorio» e a quella, oggetto di potestà legislativa residuale regionale, del turismo (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).

La disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra, invece, nella materia dell'ordinamento civile che, com'è noto, è di competenza legislativa esclusiva dello Stato costituendo ambito sul quale la legislazione regionale non può incidere (Corte cost., 14 novembre 2008, n. 370; Corte costituzionale, 28 luglio 2004, n. 286).

Per quanto attiene alle funzioni amministrative, va rammentato che la prima delega di funzioni su aree del demanio marittimo realizzata, dapprima, con l'art. 1 della legge delega 22 luglio 1975, n. 382 («Norme sull'ordinamento regionale e sulla organi azione della pubblica amministrazione») e, poi, con gli articoli 1 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 («Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382») era limitata alle sole funzioni amministrative finalizzate al rilascio di concessioni con finalità turistico-ricreative e, solo successivamente, con l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), la





delega è stata estesa anche alle funzioni amministrative «in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia».

Dal complesso di queste disposizioni emerge che, «la nozione demanio marittimo, un tempo espressiva di funzioni facenti capo esclusivamente allo Stato, con lo sviluppo delle autonomie, è divenuta espressiva di una pluralità di funzioni, alcune delle quali rimaste allo Stato, altre “delegate” ai comuni ed alle Regioni, altre ancora “conferite” alle Regioni («in questo senso, Corte costituzionale, n. 150/2003»).

Specificamente, le disposizioni richiamate confermano la sussistenza di una separazione tra le funzioni amministrative delegate alle Regioni e quelle che permangono in capo allo Stato in quanto relative all’aspetto dominicale dei beni (cd. funzioni dominicali).

In particolare, per quel che qui interessa, la disciplina relativa alla funzione di consegna dei beni demaniali marittimi alle amministrazioni, che ne facciano richiesta per «usi pubblici diversi», ricade nella sfera di competenza statale ed è disciplinata dal codice della navigazione all’art. 34.

Ciò si spiega agevolmente considerando che l’art. 34 del codice della navigazione disciplina una delle possibili modalità di uso diretto del bene demaniale marittimo da parte dello Stato, quale proprietario e, quindi, attiene ad aspetti che coinvolgono il profilo dominicale del bene.

L’art. 34 del codice della navigazione prevede, infatti, che con provvedimento ministeriale «su richiesta dell’amministrazione statale, regionale o dell’ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possano essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale».

L’art. 36 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, che disciplina concretamente tale facoltà, prevede che la destinazione temporanea delle aree demaniali in favore di altre amministrazioni debba essere autorizzata dal Ministro competente e consti da un processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento marittimo. È precisato che tale consegna, salvo per i porti di cui all’art. 19 del codice, non comporta il versamento di alcun canone. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.

Il terzo comma del medesimo articolo prevede poi che l’eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate gratuitamente ad altre amministrazioni resta soggetto alla disciplina dell’art. 36 del codice della navigazione, ai sensi del quale l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali avviene mediante il rilascio di una concessione a titolo oneroso. L’autorità marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell’art. 30 del codice.


Risulta, quindi, evidente che l’istituto della consegna di cui all’art. 34 cod. nav. costituisce un procedimento di esclusiva competenza statale nell’ambito del quale è rimessa soltanto ad organi dello Stato ogni più opportuna e necessaria valutazione in merito alla destinazione del bene demaniale ad altri fini pubblici (quali difesa, sicurezza, soccorso, etc.), risultando quindi ad esso estraneo l’intervento di organi non statali e, in particolare regionali, i quali non sono titolari ad operare o ad esprimere, neppure in via consultiva, alcuna valutazione.

All’opposto, la disposizione regionale in questione — introducendo un parere comunque obbligatorio — incide concretamente su una procedura di esclusiva competenza statale e, pertanto, essa è costituzionalmente illegittima per i seguenti

#### IV) *Motivi di diritto*

Come s’è anticipato, l’art. 6 della l.r. n. 2/2018 apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 5/2006 recante «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale»; in particolare, aggiunge, all’art. 4 (rubricato «Funzioni della Regione») della legge regionale n. 5/2006, una lettera — la lettera *o-bis* — che, come s’è detto, prevede la necessità di un parere regionale da richiedersi non soltanto nei procedimenti di rilascio di concessioni demaniali marittime ex art. 36 cod. nav. e in quelli di variazione del contenuto delle stesse ex art. 24 del reg. cod. nav. ma anche nei procedimenti di cui all’art. 34 cod. nav. intesi alla destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici: siffatta previsione risulta in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile».

Giova premettere che la legge regionale del Molise 5 maggio 2006, n. 5, disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, individuando, all’art. 4, le funzioni delegate alle Regioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, art. 59, e conferite ad esse dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, comma 2, lettera *l*) e successive integrazioni e modificazioni, e all’art. 5, le funzioni spettanti ai Comuni.



L'art. 6, comma 1, lettera *a*) n. 2 della legge regionale del Molise n. 2/2018 nella parte in cui aggiunge la anzidetta lettera *o-bis*) al comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 5/2006 — vincolando la procedura di consegna ex art. 34 cod. nav. ad un parere obbligatorio della Regione — risulta in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione in materia di «ordinamento civile».

La disposizione regionale censurata interviene infatti su funzioni proprie esclusive dello Stato arrecando un *vulnus* alle prerogative dominicali di questo sui beni che fanno parte del demanio marittimo.

Infatti, essendo lo Stato il soggetto proprietario dei beni demaniali marittimi, non vi è dubbio che solo a questo spetti la competenza a disciplinare il procedimento in questione, preordinato all'adozione di provvedimenti intesi alla destinazione gratuita di porzioni del demanio marittimo ad altri usi pubblici.

In altre parole, l'istituto della consegna costituisce manifestazione del potere di disposizione e godimento naturalmente spettante allo Stato proprietario dei propri beni e, come tale, non può incontrare i limiti altrimenti derivanti dalle competenze riconosciute alle Regioni in materia di utilizzazione dei beni demaniali marittimi.

Se ne ricava che la competenza della Regione nella materia *de qua* non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario.

A tal riguardo, codesta Ecc.ma Corte ha più volte affermato che «la titolarità di funzioni legislative e amministrative della Regione in ordine all'utilizzazione di determinati beni non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario e che la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato (sentenze n. 102 e n. 94 del 2008, n. 286 del 2004, n. 343 del 1995)».

Con specifico riferimento al demanio marittimo, è stato precisato che «la competenza della Regione nella materia non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario. Queste infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi «dell'ordinamento civile (sentenza n. 427 del 2004)» (così sent. 14 novembre 2008, n. 370).

Orbene, dal ricostruito quadro normativo e giurisprudenziale si ricava che la disciplina denunciata si pone, come s'è detto, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione nella misura in cui pretende di intervenire nella disciplina di un procedimento che, riguardando una particolare modalità di uso diretto da parte dello Stato dei beni del demanio marittimo, involge profili dominicali estranei alle competenze regionali legislative e amministrative relative all'utilizzazione dei beni demaniali marittimi.

Al riguardo, preme ribadire che la disposizione regionale denunciata configge e prevarica le esigenze funzionali e logistiche essenzialmente proprie degli organi dello Stato preposti alla tutela di interessi pubblici primari statali quali la difesa, la sicurezza, il soccorso rispetto ai quali le regioni non hanno, in difetto di esplicite previsioni di legge statale, titolo per interloquire.


L'istituto della consegna costituisce infatti espressione ed esercizio del diritto dominicale statale e, come tale, è estraneo alle attribuzioni regionali; con la conseguenza che spetta esclusivamente allo Stato — in quanto titolare del demanio marittimo — dettarne la disciplina anche sotto il profilo specificamente procedimentale.

Non sussiste comunque alcuna necessità di un coinvolgimento diretto della Regione, neppure a livello meramente consultivo, in vicende relative all'utilizzo diretto da parte dello Stato dei beni demaniali, vicende che afferendo all'esercizio delle facoltà, di disposizioni e godimento, inerenti al diritto di proprietà, afferiscono all'ambito di competenza legislativa dello Stato in materia di ordinamento civile.

E, del resto, gli interessi regionali inerenti al Governo del territorio — ove si ritenga che questi abbiano motivato l'intervento legislativo che qui si censura — risultano comunque adeguatamente garantiti perché, qualora la consegna preveda la realizzazione di opere, queste debbono essere conformi agli strumenti di pianificazione (salvo che si tratti di opere di preminente interesse statale per le quali è, come noto, prevista una possibilità di deroga).

Pertanto, l'assoggettamento agli strumenti di pianificazione assicura adeguatamente la tutela degli interessi sottesi al Governo del territorio e, conseguentemente, non giustifica né legittima l'introduzione forzosa di pareri obbligatori in procedimenti di competenza statale.

In definitiva, l'art. 6 della legge n. 2/2018 della Regione Molise confligge con l'attuale assetto del riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni e, in particolare, viola l'art. 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione poiché vincola indebitamente ad un parere regionale la consegna, ex art. 34 del codice della navigazione, di beni facenti parte del demanio marittimo statale la cui utilizzazione e destinazione, come chiaramente risulta anche dalle altre disposizioni richiamate in precedenza (art. 36 reg. es. cod. nav. e 30 cod. nav.), si determina in esito ad un procedimento amministrativo gestito esclusivamente da organi dello Stato ai quali è rimessa ogni più opportuna valutazione in merito ai diversi usi pubblici (difesa, sicurezza, soccorso, etc.) cui adibire i beni.



In questa prospettiva, l'intervento della Regione risulta quindi non soltanto assolutamente eccentrico, ma, soprattutto, violativo dell'ordine costituzionale delle competenze quale delineato dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.

*P.Q.M.*

*Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che, in accoglimento del presente ricorso, codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, gli articoli 1 e 6 della legge della Regione Molise n. 2 del 30 gennaio 2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1° febbraio 2018.*

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:

1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri della determinazione di impugnare la legge della Regione Molise in epigrafe secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 29 marzo 2018

*L'Avvocato dello Stato: DE GIOVANNI*

*Il vice Avvocato generale dello Stato: MARIANI*

18C00096

N. 30


*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 aprile 2018  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Processo penale - Parte civile - Norme della Regione Veneto - Delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen. o delitti, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Obbligo per la Regione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel territorio regionale.**

– Legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n. 1 (Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”), art. 2, comma 1, nella parte in cui aggiunge il comma 1-bis all’art. 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), con sede in Roma, (00187) Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato (c.f. 8022403587) - fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti della Regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n. 1, «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile»», pubblicata nel B.U.R. Veneto 30 gennaio 2018, n. 11, quanto all’art. 2, comma 1, nella (prima) parte in cui modifica l’art. 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, aggiungendovi il comma 1-bis, per violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera 1), della Costituzione.



La legge della Regione Veneto n. 1 del 2018, intervenendo in modifica della legge regionale n. 48 del 2012, ha aggiunto, tra altre disposizioni, il comma 1-bis dell'art. 16: «1-bis. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale».

La legge della Regione Veneto n. 1 del 2018 viene impugnata, quanto all'art. 2, comma 1, nella parte in cui modifica l'art. 16 della legge regionale n. 48 del 2012 aggiungendovi il comma 1-bis, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 16 marzo 2018, depositata in estratto in allegato al presente ricorso, per il seguente

#### MOTIVO

*1) Violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.*

L'art. 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le materie della «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa».

L'ordinamento penale, nel disciplinare con l'art. 74 del codice di procedura penale l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno nel processo penale — ciò che avviene attraverso la costituzione di parte civile ex art. 76 stesso codice — attribuisce al soggetto titolare dell'azione civile una facoltà («L'azione civile ... può essere esercitata nel processo penale ...») oggetto di valutazione volta per volta e caso per caso.

Infatti, il soggetto titolare è libero di scegliere tra l'ordinaria azione civile, la costituzione di parte civile nel processo penale ovvero anche la rinuncia alla sua astratta pretesa.

In contrario, la norma che si impugna con il presente atto obbliga la Regione Veneto a costituirsi parte civile («È fatto obbligo alla regione di costituirsi parte civile ...») nei processi penali aventi ad oggetto taluni delitti, sia pure di particolare natura e gravità.

La disposizione impugnata viene, quindi, a incidere sulla disciplina dell'ordinamento penale e delle norme processuali penali, trasformando in obbligo per la Regione la facoltà che quella disciplina e quelle norme prevedono per tutti i soggetti danneggiati da reati.

Non si vuole qui sostenere che la Regione Veneto non possa, con proprie direttive o propri indirizzi politico-istituzionali rivolti ai propri uffici, stabilire che, in determinati processi penali, la Regione stessa si costituisca parte civile; ma questo non può fare con norma di legge regionale, che — in quanto tale — risulta invasiva della competenza esclusiva dello Stato.


*P.Q.M.*

*Si conclude affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n. 1, quanto all'art. 2, comma 1, nella parte in cui, modificando l'art. 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, aggiunge il comma 1-bis, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.*

*Con il ricorso notificato si depositeranno l'estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 e la relazione ivi richiamata.*

Roma, 30 marzo 2018

*L'Avvocato generale aggiunto: SICA*





## N. 72

*Ordinanza del 30 settembre 2015 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brescia nel procedimento civile promosso da Banca Valsabbina S.C.P.A. Filiale di Vestone contro Di Giovanni Gianfranco ed altri*

**Esecuzione mobiliare - Crediti impignorabili o relativamente pignorabili - Limiti di pignorabilità delle somme, accreditate sul conto corrente, attribuite a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza - Applicazione alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2015.**

- Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, art. 23, comma 6.

## TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

## ORDINANZA

nella procedura esecutiva iscritta al numero 7165 del ruolo generale delle esecuzioni dell'anno 2014, promossa da Banca Valsabbina s.c.p.a.; avv. Mario Vanzo; contro Di Giovanni Gianfranco; avv. Giovanni Ferrari Last-Out srl; terzi pignorati: Banca Valsabbina s.c.p.a.; Manenti Persandro;

Il giudice dell'esecuzione sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 30 settembre 2015 e vista la contestuale ordinanza di assegnazione resa in data odierna nell'ambito della presente esecuzione;

Considerato che residua a carico dell'esecutato Di Giovanni un debito che potrebbe trovare parziale capienza nel saldo attivo del conto corrente, allo stesso intestato, che la creditrice procedente Banca Valsabbina s.c.p.a. ha pignorato presso di sé;

Rilevato che il debitore esecutato Di Giovanni si costituiva all'udienza dell'8 giugno 2015 svolgendo, nella sostanza, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 codice di procedura civile con l'affermare che:

sul conto corrente pignorato veniva accreditato esclusivamente l'assegno sociale mensile;

le somme ivi giacenti dovevano pertanto essere dichiarate integralmente impignorabili;

Rilevato, inoltre, che all'udienza del 30 settembre 2015 il medesimo esecutato eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 545 codice procedura civile, come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 83/2015 — convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015 — nonché dell'art. 13, comma sesto, di tale decreto-legge, laddove è previsto che le modifiche apportate all'art. 545 codice di procedura civile abbiano effetto esclusivamente per le procedure esecutive instaurate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto e non anche per quelle pendenti a tale data, con conseguente violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;


Ritenuto che, per quanto possano risultare incongrui o formalmente enrrati (evidentemente il comma sesto menzionato è quello dell'art. 23 e non quello dell'art. 13 del decreto-legge n. 83/2015 che si compone di due soli commi) i richiami normativi operati dall'esecutato, sussistano comunque i presupposti per esercitare i poteri officiosi riconosciuti all'autorità giurisdizionale dall'art. 23, comma secondo, della legge n. 87/1953 in riferimento ad una questione che appare, ad ogni buon conto, rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni di seguito esposte;

A) Rilevanza

Nel caso di specie il creditore procedente ha pignorato il saldo attivo del conto corrente intestato all'esecutato.

È documentalmente provato e, invero, neppure contestato, che sul menzionato conto corrente venissero accreditati esclusivamente i ratei dell'assegno sociale che I.N.P.S. corrisponde mensilmente all'odierno esecutato; sistematicamente quegli emolumenti erano poi integralmente prelevati, con cadenza mensile.

Con atto di pignoramento notificato all'istituto di credito il 9 dicembre 2014, la procedente sottoponeva a pignoramento il saldo attivo del rapporto di conto corrente, nonché titoli ed attività, in essere presso la banca ed intestati all'esecutato; l'esecuzione veniva iscritta a ruolo con deposito della relativa nota, da parte della creditrice procedente, il 9 gennaio 2015.





Disposto un rinvio del processo, anche per consentire alla procedente — in ossequio al principio del contraddittorio — di replicare all'opposizione svolta, alla prima udienza, dall'esecutato, entrava *medio tempore* in vigore il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, il quale, tra l'altro, all'art. 13, comma primo, lettera *l*) stabiliva: «all'art. 545 [c.p.c.] sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché delle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento: quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio». La successiva lettera *m*) dell'art. 13, comma primo, decreto-legge n. 83/2015 modificava l'art. 546 codice di procedura civile per coordinare gli obblighi di custodia del terzo pignorato con i limiti di pignorabilità delle somme accreditate su conto corrente di cui al comma ottavo dell'art. 545 codice procedura civile.

La lettera *l*) dell'art. 13, comma primo, del decreto-legge n. 83/2015 veniva ad innovare significativamente sul punto la previgente disciplina che, per contro, prevedeva la piena ed integrale assoggettabilità ad espropriazione forzata delle somme giacenti su conto o deposito bancario o postale. La giurisprudenza di legittimità — come riconosciuto anche dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 85 del 15 maggio 2015 — era unanime nell'affermare che nessuna preclusione o limitazione sussistesse, in ordine alla sequestrabilità o pignorabilità delle somme, transitate dal soggetto erogatore di pensione od altri emolumenti pensionistici od assistenziali all'avente diritto, e, dunque, ormai definitivamente acquisite dal percettore e confluite nel suo patrimonio, sia che esse si trovassero nel suo diretto possesso, sia che esse risultassero depositate a nome suo presso banche ed assoggettate, quindi, alla disciplina dell'art. 1834 codice civile.

Sulla base delle sole disposizioni del novellato art. 545 codice di procedura civile (ed in forza del principio *tempus regit actum*) questo giudice dovrebbe giungere a dichiarare la totale ed assoluta impignorabilità delle somme sottoposte ad esecuzione, rinvenienti dal saldo attivo del conto corrente bancario intestato al debitore esecutato, alimentato esclusivamente con rimesse a titolo di accredito dell'assegno sociale mensile a questi spettante: in particolare, l'esiguo saldo attivo presente alla data del pignoramento s'incrementava dei due ratei erogati nei mesi successivi.

Ad una tale soluzione v'è, tuttavia, d'ostacolo il comma sesto dell'art. 23 del decreto-legge n. 83/2015, non modificato dalla legge di conversione n. 132 del 6 agosto 2015 (se non per la correzione di un errore grammaticale), il quale stabilisce che: «le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere *d*), *l*), *m*), *n*), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Orbene, poiché l'espropriazione forzata «si inizia col pignoramento» (art. 491 codice procedura penale), che è stato notificato all'istituto di credito il 9 dicembre 2014 ed al debitore il successivo 23 dicembre, l'odierno processo esecutivo risulta, dunque, instaurato antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 83/2015 (ossia il 27 giugno 2015, come disposto dall'art. 24 del medesimo decreto), sicchè, in forza del citato comma sesto dell'art. 23:


i commi ottavo e nono dell'art. 545 codice procedura civile, come introdotti dall'art. 13 del decreto-legge n. 83/2015, sono inapplicabili *ratione temporis* al caso di specie;

in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale sopra menzionato, dovrebbe pervenirsi ad un provvedimento di assegnazione, *in toto*, delle somme depositate sul conto e sottoposte al pignoramento;

Tali conclusioni non mutano, quand'anche si volesse far riferimento, per la pendenza della procedura esecutiva, alla data del deposito della nota di iscrizione a ruolo (9 gennaio 2015) della stessa.

**B) Non manifesta infondatezza.**

Si ritiene che il citato comma sesto dell'art. 23 decreto-legge n. 83/2015, quantomeno nella parte in cui faccia riferimento alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introdotte con la lettera *l*) del primo comma dell'art. 13 del medesimo decreto, introduca un'irragionevole disparità di trattamento — in spregio al principio d'eguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione — tra quei debitori che, versando nell'identica posizione di essersi visti pignorare il



saldo attivo del conto corrente bancario o postale alimentato (anche) tramite assegni pensionistici (o altre prestazioni assistenziali o retribuzioni), si trovino favoriti o meno dal nuovo regime di impignorabilità relativa delle somme depositate su detti conti, per il solo fatto che il pignoramento risulti notificato prima o dopo il 27 giugno 2015.

L'irragionevolezza di siffatto discrimine temporale emerge sotto diversi profili.

Il limite di efficacia delle disposizioni introdotte con la lettera *l*) del primo comma dell'art. 13 del decreto-legge n. 83 del 2015 alle sole procedure esecutive iniziate dopo la sua entrata in vigore (lo stesso, peraltro, potrebbe osservarsi per le disposizioni di cui alla successiva lettera *m*)), in luogo della naturale espansione degli effetti, in forza del principio *tempus regit actum*, a tutti i procedimenti pendenti a tale data (fermo, in ogni caso, il limite dei rapporti esauriti e, dunque, dei processi esecutivi ormai conclusi) non trova ragione o giustificazione:

*a*) nell'introduzione di preclusioni formali o, in ogni caso, di limitazioni, anche temporali, all'esercizio di poteri e facoltà processuali, in modo tale che risulti ostacolato, se non impedito, lo svolgimento delle attività difensive sino ad allora accordate alle parti dall'ordinamento: la norma di cui alla lettera *l*) del primo comma dell'art. 13 del decreto-legge n. 83/2015 (cui fa richiamo la disposizione censurata, ossia l'art. 23, comma sesto) non frappone, sotto tale aspetto, ostacoli all'esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione;

*b*) nell'imposizione, a carico delle parti o degli altri soggetti del processo, di nuovi e gravosi adempimenti che potrebbero determinare un aggravamento ed un appesantimento della procedura al punto tale da dilatarne i tempi oltre i limiti della ragionevole durata di cui al comma secondo dell'art. 111 della Costituzione: l'unico ulteriore adempimento introdotto dal novellato art. 545 codice di procedura civile è posto a carico del giudice dell'esecuzione, il quale, all'atto di provvedere in ordine all'assegnazione del credito pignorato, dovrà preliminarmente accertare — ovviamente sulla scorta degli elementi messi a disposizione dalle parti — se ed in quale misura detti crediti siano impignorabili, il che, spesso e volentieri, si risolverà un'attività di tipo quasi meccanico, con un pressoché insignificante dispendio di tempo ed energie;

*c*) nella necessità di tutelare le ragioni creditorie e, in particolare, di evitare che il debitore possa sottrarsi alle proprie responsabilità di natura patrimoniale. Un vaglio di tali esigenze è stato invero compiuto dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 85/2015, giungendo alla conclusione che l'interesse del ceto creditorio non è assoluto, ma va temperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, incluso quello, rinveniente dai precetti dell'art. 38 della nostra legge fondamentale, di assicurare al pensionato i mezzi minimi di sostentamento: la responsabilità patrimoniale *ex art. 2740* codice civile trova, dunque, il limite della sua sostenibilità umana, soprattutto nei confronti di chi versa in situazioni svantaggiate quali quelle descritte nel citato art. 38.


Si aggiunga come la Corte costituzionale, con la summenzionata pronuncia, avesse sottolineato l'urgenza e l'indifferibilità di un intervento normativo che, lasciata al legislatore la sola discrezionalità necessaria a delineare le concrete modalità di tutela, ponesse rimedio alla conclamata violazione dell'art. 38 della Costituzione; una violazione che, trando origine da un sistema di norme che già di per sé disconosceva gli interessi sottesi a detta disposizione, si era resa ancor più intollerabile a seguito dell'introduzione, per via legislativa, di stringenti limitazioni all'uso del contante, le quali comportavano, di riflesso, per milioni di cittadini, la necessità di ricorrere allo strumento del conto corrente per movimentare somme anche di modesto importo.

Orbene, appare oltremodo chiara, anche sotto quest'angolazione, l'irragionevolezza della norma censurata, ove si consideri che l'intervento legislativo operato con il decreto-legge n. 83/2015 sarebbe dovuto essere finalizzato a porre termine alla violazione riscontrata — ed espressamente evidenziata — dal giudice delle leggi: agendo, come ha agito, il Legislatore, anziché sanare — ovviamente in riferimento ai rapporti ancora non esauriti — quel *vulnus* ai principi costituzionali, l'ha perpetuato.

Ritenuto, infine, che non sia possibile delineare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni applicabili alla fattispecie:

per costante ed unanime giurisprudenza — come si è già accennato — le somme percepite a titolo di pensione o retribuzione, una volta depositate sul conto corrente, si andavano a confondere con il resto del patrimonio del percettore; l'eventuale pignoramento del saldo attivo di tale conto, peraltro, non colpiva formalmente il rapporto tra l'erogatore di tali emolumenti ed il percettore degli stessi, bensì il rapporto tra istituto bancario e correntista; per tali ragioni, non potevano estendersi i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 codice di procedura civile all'ipotesi di pignoramento del saldo attivo del conto;

la stessa Corte costituzionale, nella più volte citata sentenza n. 85/2015, assume tale orientamento ad esemplare riassunto del vigente quadro normativo e, per questa via, giunge ad affermare il *vulnus* arrecato ai principi costituzionali dalle disposizioni che disciplinavano l'ipotesi in cui ad essere pignorate fossero state le somme depositate su conto corrente;



basti conclusivamente osservare come neppure la Corte si sia spesa per vagliare soluzioni ermeneutiche che avrebbero potuto indirizzare l'interprete verso un'applicazione della legge rispettosa dei precetti costituzionali e, anzi, abbia rilevato senza ombra di dubbio il contrasto con l'art. 38 della Costituzione; il che porta ragionevolmente a concludere che non vi fosse (non vi *sia*) margine alcuno per tentar di ricondurre quelle norme — le stesse norme che debbono essere applicate, *ratione temporis*, al caso di specie — nell'alveo della Costituzione;

Ritenuta, pertanto, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma sesto, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui dispone che le norme introdotte dall'art. 13, comma primo, lettera *l*) del medesimo decreto si applichino alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data della sua entrata in vigore, anziché a tutte le procedure esecutive pendenti alla medesima data; illegittimità determinata per violazione dell'art. 3 della Costituzione in ragione di quanto sopra osservato;

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

*P. Q. M.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo, pertanto, il processo esecutivo;  
Manda alla Cancelleria:*

*per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*per la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere;*

Brescia, 30 settembre 2015

*Il Giudice dell'esecuzione: CALLI*

18C00108

N. 73

*Ordinanza del 3 aprile 2017 del Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di C. D., C. M. e F. G.*

**Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, della facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Mancata previsione.**

– Codice di procedura penale, art. 552, comma 1, lett. *f*).

## TRIBUNALE DI BARI


### SECONDA SEZIONE PENALE - RITO MONOCRATICO

Il giudice, Antonio Dello Preite,

letti gli atti di causa nel processo penale iscritto al n. 11667/11 R.G.N.R. a carico di C. M. e F. G., generalizzati in atti, imputati del delitto di cui all'art. 648 del codice penale, meglio descritto in rubrica;

rilevato che la difesa degli imputati ha preliminarmente sollevato questione di legittimità costituzionale relativa all'omessa indicazione, nel corpo del decreto di citazione diretta a giudizio emesso il 26 aprile 2016, dell'avviso all'imputato circa la possibilità di formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi degli articoli 464-*bis* e ss. del codice di procedura penale e 168-*bis* e ss. del codice penale;

sentito il pubblico ministero che ha concluso per l'infondatezza della questione, evidenziando che tale avviso, benché non menzionato nel decreto di citazione diretta a giudizio, è stato riportato nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-*bis* del codice di procedura penale,



## OSSERVA

La citazione diretta a giudizio è un atto complesso emesso dal pubblico ministero avente requisiti tali da garantire una consapevole partecipazione dei soggetti interessati al giudizio innanzi al giudice monocratico.

In particolare, il decreto di citazione diretta a giudizio non svolge soltanto una funzione di *vocatio in iudicium*, ma serve anche per informare l'imputato del suo diritto a poter richiedere eventuali definizioni alternative del procedimento penale a suo carico prima dell'apertura del dibattimento, attivabili a sua iniziativa e che hanno per lo stesso potenziali effetti vantaggiosi.

Questo diritto d'informazione è talmente rilevante per la salvaguardia del diritto di difesa, che il Legislatore, all'art. 552, secondo comma del codice di procedura penale, sanziona espressamente con la nullità, il decreto di citazione che non fornisca l'avviso di tali opportunità difensive.

Tanto premesso, la legge 28 aprile 2014, n. 67, al capo II, ha introdotto nel nostro ordinamento l'innovativo istituto della messa alla prova dell'imputato che prevede per alcune categorie di reati - tra cui quello di cui trattasi - la possibilità di giungere ex art. 168-ter del codice penale all'estinzione del reato tramite il percorso di messa alla prova approvato dal giudice e preliminare rispetto all'accertamento dibattimentale dei fatti.

L'istituto della messa alla prova, introdotto con gli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater del codice penale, ha effetti sostanziali perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

L'art. 464-bis, secondo comma del codice di procedura penale stabilisce i termini entro i quali, a pena di decadenza, l'imputato può formulare la richiesta di messa alla prova. Sono termini diversi, articolati secondo le sequenze procedurali dei vari riti, e la loro disciplina è collegata alle caratteristiche e alla funzione dell'istituto, che è alternativo al giudizio con un rilevante effetto deflattivo (Corte costituzionale, sentenza n. 240/2015).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 237/2012), la richiesta di riti alternativi costituisce anch'essa una modalità, tra le più qualificanti (sentenza n. 148/2004), di esercizio del diritto di difesa (*ex plurimis*, sentenze numeri 219/2004, 70/1996, 497/1995 e 76/1993).

Di conseguenza, si è ritenuto che l'avviso all'imputato della possibilità di richiedere i riti alternativi costituisca una garanzia essenziale per il godimento di un diritto della difesa (sentenza n. 497/1995), e che la sanzione della nullità ex art. 178, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale, nel caso di omissione dell'avviso prescritto, trovi la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chiederli, se per la richiesta è stabilito un termine a pena di decadenza (sentenza n. 148 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 101 del 1997 e ordinanza n. 309 del 2005).

Dal punto di vista procedurale, peraltro, non può negarsi che la messa alla prova mostra numerose e significative analogie con i riti alternativi dell'applicazione di pena e del giudizio abbreviato o dell'oblazione, sia perché l'accesso avviene prima della fase dibattimentale e sia perché la richiesta deve provenire personalmente dall'imputato o da un suo procuratore speciale.


Alla luce di quanto detto, il decreto di citazione, in base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'assetto normativo dopo la novella del 2014, dovrebbe prevedere, all'art. 552, primo comma, lettera f), anche l'avviso che l'imputato, fino all'apertura del dibattimento di primo grado, può formulare richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, ai sensi degli articoli 168-bis del codice penale e 464-bis del codice di procedura penale.

A tale indirizzo sono pervenute diverse Procure della Repubblica sul territorio, le quali hanno ritenuto opportuno aggiornare il catalogo degli avvisi previsti dall'art. 552, primo comma, lettera f) del codice di procedura penale, inserendo anche l'istituto della messa alla prova per ovviare a eventuali nullità dell'atto.

Peraltro, non convince quanto sostenuto dal pubblico ministero nell'odierno processo, secondo cui nessuna violazione è stata commessa essendosi fatta menzione del rito speciale della messa alla prova dell'imputato nell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis del codice di procedura penale, e questo non soltanto perché trattasi di fasi completamente diverse del procedimento, ma perché riguardano una ben diversa qualificazione sostanziale e processuale del soggetto che, da «indagato» nella fase di chiusura delle indagini, diviene poi «imputato» con il decreto di citazione a giudizio.

Inoltre, la recentissima sentenza n. 201 del 6 luglio 2016 con la quale la Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale per contrasto con l'art. 24 della Costituzione «...nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova...», rafforza il convincimento dell'inadeguatezza dell'attuale formulazione del decreto di citazione a giudizio.

Questo giudice, peraltro, non ignora la recente decisione della suprema Corte (Cass. Pen. sez. II n. 2379 del 23 dicembre 2016, depositata il 26 gennaio 2017), con la quale si è affermata l'insussistenza di un caso di nullità generale derivante dall'omesso avviso, nel decreto di citazione diretta a giudizio, della possibilità di ricorrere all'istituto di cui agli articoli 168-bis del codice penale e 464-bis del codice di procedura penale.





Una tale conclusione, tuttavia, desta non poche perplessità.

Il supremo Collegio, nella propria decisione, muove i propri passi dalla nota pronuncia della Consulta che ha dichiarato, di contro, l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere il predetto avviso, riconoscendo la parificabilità dell'istituto in parola a quelli speciali del rito abbreviato, dell'applicazione della pena su richiesta e dell'oblazione.

Tuttavia, pur riconoscendo tale parificabilità tra gli istituti speciali, la suprema Corte ha colto una differenza tra il procedimento per decreto e quello ordinario, a mezzo del decreto di citazione diretta a giudizio, ritenendo che l'omissione in parola, nel secondo procedimento, non comporta un effetto pregiudizievole irreparabile per l'imputato, potendo essere richiesta in udienza l'applicazione dell'istituto.

Questa impostazione si presta a più di un dubbio interpretativo, oltre che di legittimità costituzionale.

Innanzitutto, con riferimento alla parificabilità dell'istituto in parola a quelli speciali del rito abbreviato, dell'applicazione della pena su richiesta e dell'oblazione, non si è tenuto presente che proprio la Corte costituzionale, con la sentenza 11 dicembre 1995, n. 497, era già addivenuta all'affermazione dell'illegittimità costituzionale della precedente norma regolatrice la citazione diretta a giudizio, nella parte in cui, appunto, non era prevista la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito che informava della possibilità di accedere ai riti alternativi, tanto da essere recepita normativamente con la c.d. riforma Carotti.

Inoltre, se è pur vero che la richiesta dell'applicazione dell'istituto, nel caso di specie, può essere formulata all'interno di un'udienza a partecipazione necessaria in cui vi è l'assistenza obbligatoria del difensore, è altrettanto vero che tale situazione di fatto non garantisce che l'imputato sia realmente consapevole della possibilità offerta dal Legislatore e nei termini decadenziali previsti, in quanto rimessi esclusivamente alla prestazione d'opera del difensore che, se d'ufficio, per esempio, spesso non ha alcun contatto con il soggetto affidatogli per la difesa.

Il nuovo istituto, peraltro, costituisce un congegno particolarmente complesso, tanto da indurre i vari Tribunali ad adottare dei protocolli operativi, ragion per cui l'informativa sulla complessità dell'applicazione, le conseguenze della stessa e l'impegno da assumere - che l'imputato deve avere - non può essere residuale ma ben strutturata, onde evitare scelte frutto di improvvisazione, come avverrebbe nel caso di soggetto inconsapevole che apprenda di tale possibilità solo all'udienza.

D'altra parte, non è un caso che la richiesta provenga direttamente dall'imputato, ovvero dal suo difensore, solo se munito di procura speciale *ad hoc*.

Ed è proprio questo ultimo elemento che dovrebbe indurre a rivisitare l'interpretazione data dalla suprema Corte, atteso che la scelta di intraprendere un percorso impegnativo e oneroso, come quello dell'istituto in parola, non può essere rimesso a una rapida, ma a una ben ponderata valutazione che può essere garantita solo da un congruo, specifico ed informato avviso.

Infatti, solo un congruo e specifico avviso con la relativa informativa garantisce che l'imputato abbia la possibilità di contattare personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, l'UEPE per la predisposizione del programma - condizione, si badi bene, di procedibilità dell'istanza - nonché di scegliere un adeguato lavoro di pubblica utilità, rispettoso delle proprie propensioni e competenze.


In particolare, l'omesso avviso finisce per equiparare soggetti che non possono accedere all'istituto in parola, per cui è del tutto indifferente l'avviso, ai soggetti che, invece, possono accedervi e che potrebbero vedersi limitati nel diritto di difesa a seguito dell'omissione: tanto integra la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Quanto alla violazione dell'art. 24, comma 2, della Costituzione, basta richiamare i precedenti della Corte costituzionale, in particolare la sentenza 11 dicembre 1995, n. 497, che già era addivenuta all'affermazione dell'illegittimità costituzionale della precedente norma regolatrice la citazione diretta a giudizio, nella parte in cui, appunto, non era prevista la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito che informava della possibilità di accedere ai riti alternativi (già riconosciuti parificabili all'istituto in parola): detta pronuncia è stata poi recepita con la riforma adottata con la c.d. legge Carotti.

Quanto alla violazione dell'art. 111 della Costituzione, va opportunamente evidenziato che il relativo precetto, di natura evidentemente sostanziale, mira a garantire tempestivamente sia un'informazione sull'addebito, sia a mettere l'imputato nelle condizioni di svolgere un'adeguata difesa.

In definitiva, la mancanza dell'avviso di poter ricorrere a un istituto così importante e dagli effetti evidentemente sostanziali, quali l'estinzione del reato, di certo non è conforme al predetto precetto costituzionale in quanto il soggetto non è posto nelle condizioni di conoscere tempestivamente quale sia la migliore difesa perseguibile con la scelta dell'istituto più appropriato.

In difetto di un'interpretazione conforme ai principi sopra esposti e che tenga in debita considerazione la situazione di fatto in cui si trova un imputato inconsapevole, non può che ritenersi di dubbia legittimità costituzionale la norma dell'art. 552, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 3, 24 comma 2, e 111 della Costituzione, nella parte





in cui non prevede l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli articoli 168-bis del codice penale e ss. e 464-bis e ss. del codice di procedura penale.

*P.Q.M.*

*Il giudice, in via incidentale,*

*letto l'art. 134 della Costituzione, nonché l'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che, a cura della cancelleria, siano immediatamente trasmessi gli atti alla Corte costituzionale poiché non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: dell'art. 552, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli articoli 168-bis e ss. del codice penale e 464-bis e ss. del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3, 24 comma 2 e 111 della Costituzione;*

*letto l'art. 23, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina che la presente ordinanza sia comunicata alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Senato della Repubblica ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri;*

*letto l'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la sospensione del presente processo.*

Bari, 3 aprile 2017

*Il Giudice:* DELLO PREITE

TRIBUNALE DI BARI

Il giudice Antonio Dello Preite,

letta la nota della Segreteria della Corte costituzionale del 24 agosto 2017, con cui si segnala- con riferimento all'ordinanza di rimessione da parte di questo giudice del 3 aprile 2017 nel processo iscritto ai numeri 2185/16 RG - 11667/11 RGNR a carico di C. D., C. M. e F. G.- di specificare la posizione di C. D., in quanto «dalla lettura del suddetto provvedimento e del verbale della medesima udienza, appare una discrasia»;

rilevato che, effettivamente, nel preambolo dell'ordinanza di rimessione è scritto «...letti gli atti di causa nel processo penale n. 11667/11 RGNR a carico di C. M. e F. G., generalizzati in atti, imputati...ecc. ecc. (omissis)», nel mentre, per una mera omissione, non è stato trascritto il nome del terzo imputato C. D.;

che, pertanto si deve procedere in tal senso alla mera integrazione - correzione del suddetto provvedimento aggiungendo il terzo nominativo, senza particolari formalità,

*P.Q.M.*

*dispone la correzione materiale del provvedimento di rimessione alla Corte costituzionale emesso il 3 aprile 2017 nel processo indicato in epigrafe, con cui le parole «...letti gli atti di causa nel processo penale n. 11667/11 RGNR a carico di C. M. e F. G., generalizzati in atti, imputati...ecc. ecc. (omissis)» devono intendersi sostituite con le seguenti «...letti gli atti di causa nel processo penale n. 11667/11 RGNR a carico di C. D., C. M. e F. G., generalizzati in atti, imputati ....ecc. ecc. (omissis)».*

*Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.*

Bari, 18 settembre 2017

*Il Giudice:* DELLO PREITE

18C00109



n. 74

*Ordinanza del 28 febbraio 2017 del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di P. A. e V. L.*

**Reati e pene - Reato di crollo colposo di cui all'art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 434 cod. pen. - Raddoppio dei termini di prescrizione.**

– Codice penale, art. 157, comma sesto.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE PRIMA PENALE

Il Giudice, in persona della dott.ssa Irene Gallesio,

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p., sollevata dal Pubblico ministero all'udienza del 28 febbraio 2017 nel procedimento in epigrafe indicato,

Visti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, sentite le parti,

Osserva quanto segue.

*Fatto e svolgimento del processo*

Con decreto del 27 gennaio 2015 il GUP presso il Tribunale di Torino ha disposto il rinvio a giudizio di P. A. e V. L. per i reati di cui agli artt. 449 c.p. e 590 c.p., in quanto, secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati (il primo nella sua qualità di Amministratore Unico della società Showbusiness S.r.l. conduttrice dell'immobile di via Pomba n. 7 ed esercente la discoteca Lucignolo, il secondo in qualità di proprietario del predetto immobile adibito a discoteca) avrebbero «cagionato il crollo parziale della controsoffittatura del predetto immobile adibito a discoteca e ciò per colpa e, in particolare, per negligenza e imprudenza, non avendo esercitato un attento controllo sulla tenuta della controsoffittatura del locale»; gli imputati, sempre secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero altresì cagionato le lesioni colpose ad una serie di persone presenti nel locale al momento del crollo nel corso di una serata danzante.


Il crollo di cui all'imputazione è avvenuto in Torino, il 1° giugno 2008.

L'udienza del 21 maggio 2015 veniva rinviata avanti la Sezione penale tabellarmente competente per materia, a fronte del provvedimento di riassegnazione del Presidente del Tribunale; all'udienza del 20 novembre 2015, dichiarato aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove richieste dalle parti e sentite le persone offese, con produzione di documentazione.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che ha impegnato ulteriori cinque udienze, oltre ad acquisire la documentazione prodotta dalle parti, si è proceduto all'esame dei testi del Pubblico Ministero, del consulente del PM, dei consulenti della difesa, dei teste della difesa, nonché, con l'accordo delle parti, all'acquisizione delle relazioni tecniche delle difese di parte civile con rinuncia a sentire i consulenti.

All'udienza del 28 febbraio 2017, terminata l'istruttoria, il PM sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 6, c.p., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo sia raddoppiato.

Questo giudice ritiene che la questione di costituzionalità sia non manifestamente infondata e rilevante per i motivi che seguono.



*Non manifesta infondatezza della questione -**Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.).*

La legge 4 dicembre 2005, n. 251, cosiddetta «ex Cirielli», ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione, stabilendo che questa, in via generale, estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo non inferiore a sei anni, se si tratta di delitto e a quattro anni, se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. La ex Cirielli ha poi previsto alcune deroghe alla disciplina introdotta, tra le quali quella, dettata dall'art. 157, comma 6, c.p., secondo cui sono raddoppiati i termini di prescrizione per una serie di reati tassativamente indicati, tra cui il reato colposo di danno previsto dall'art. 449 c.p., per il quale è dunque attualmente previsto un termine prescrizione pari ad anni dodici, aumentabile di un quarto, ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p., per effetto degli intervenuti atti interruttivi.

Di conseguenza, secondo quanto previsto dall'art. 157, comma 1, c.p., il delitto di crollo colposo si prescriverebbe in 6 anni (7 anni e mezzo tenendo conto dell'aumento di un quarto per effetto degli atti interruttivi ex art. 161 comma 2 c.p.), atteso che il massimo edittale previsto per la fattispecie descritta dall'art. 449 c.p. è di 5 anni; tuttavia, ai sensi del sesto comma dell'art. 157 c.p., questo termine viene raddoppiato, con la conseguenza che il termine prescrizione è di 12 anni (che diventano 16 anni tenendo conto dell'aumento di un quarto per effetto degli atti interruttivi ex art. 161 comma 2 c.p.).

Il termine di prescrizione per il reato di crollo doloso è invece di 6 anni, nell'ipotesi in cui l'evento non si verifichi, e di 12 anni, nel caso in cui il disastro avvenga.

Ne deriva che il termine prescrizione nelle ipotesi di crollo colposo e crollo doloso con realizzazione dell'evento è identico, ed è pari a 12 anni.

Vi sono pertanto due reati di evento, che ledono lo stesso bene giuridico, che si differenziano unicamente per l'elemento psicologico - e per questo sono puniti con pene sensibilmente diverse, ovvero da 3 a 12 anni di reclusione l'ipotesi dolosa, da 1 a 5 anni di reclusione l'ipotesi colposa - i quali, però, hanno il medesimo termine di prescrizione.


Non vi sono dubbi sulla natura sostanziale dell'istituto della prescrizione: il decorso del tempo non si limita, infatti, ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilità in sé e per sé del fatto, rappresentando una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva. La prescrizione inerisce dunque al complessivo trattamento sanzionatorio in senso lato riservato al reo: ne consegue che la discrezionalità del legislatore nel disciplinarla incontra il limite fissato dall'art. 3 della Costituzione.

Ebbene, la previsione del medesimo termine prescrizione, tanto per l'ipotesi colposa del reato di crollo, quanto per la corrispondente ipotesi dolosa, pone in rilievo la questione della compatibilità costituzionale di un tale assetto sanzionatorio, rispetto ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., come declinati dallo stesso Giudice delle leggi. E invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 157, comma 6, c.p., nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo siano raddoppiati, rispetto al reato di incendio colposo, ai sensi dell'art. 449, con riferimento all'art. 423 c.p. La Corte costituzionale, a fondamento dell'assunto, ha posto in evidenza che la disciplina di cui all'art. 157, comma sesto, c.p., determina una anomalia di ordine sistematico, laddove il termine prescrizione per i delitti realizzati in forma colposa - nella specie l'incendio - risulta addirittura superiore rispetto alla corrispondente ipotesi dolosa, se pure identica sul piano oggettivo.

La Corte costituzionale, muovendo dal rilievo che la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale, ha considerato che la discrezionalità legislativa, in materia, deve essere pur sempre esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento, tra fattispecie omogenee.

Anche il percorso argomentativo ora richiamato in via di estrema sintesi, induce a ritenere non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dedotta dal PM, rispetto all'art. 157, comma 6, c.p., con riferimento all'art. 3 Cost., giacché la determinazione dei medesimi termini di prescrizione, per il reato di crollo colposo, oggetto dell'odierno processo, e per l'omologa ipotesi dolosa, appare collidente con il delineato principio di ragionevolezza.

Ciò in quanto, anche nel caso in esame, viene ad essere scardinata la scala della complessiva gravità delle due fattispecie criminose, atteso che l'ipotesi di crollo colposo (ex artt. 449 e 434 c.p.), meno grave e per questo punita con la pena edittale da uno a cinque anni, viene a prescriversi nel medesimo tempo occorrente per la più grave ipotesi dolosa, di cui all'art. 434 c.p., punita con la reclusione da tre a dodici anni.



È poi appena il caso di rilevare che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, c.p., pronunciata dal Giudice delle leggi con la richiamata sentenza n. 143 del 2014, è espressamente circoscritta al meccanismo del raddoppio dei termini di prescrizione, relativo al reato di incendio colposo, oggetto di quello scrutinio, e non ha carattere di generalità, con riguardo agli altri delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 c.p.. E invero, se pure la anomalia sistematica è stata colta con riferimento alla generale previsione del raddoppio dei termini, prevista dall'art. 157, comma 6 c.p., rispetto ai delitti colposi di danno di cui all'art. 449 c.p., la Corte costituzionale ha osservato che detta anomalia emergeva con particolare evidenza proprio con riferimento al reato di incendio, all'esito della specifica comparazione del complessivo trattamento sanzionatorio previsto per tale delitto, nella forma dolosa piuttosto che in quella colposa.

Come si vede, la valutazione effettuata dalla Corte costituzionale discende dall'analisi comparativa delle cornici edittali previste per il reato di incendio - ponendo in relazione la forma dolosa rispetto a quella colposa - e non dal mero inserimento del titolo di reato nell'ambito dei reati colposi di danno, richiamati dall'art. 449 c.p., per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione. Detti rilievi, se pure inducono certamente a rilevare la non manifesta infondatezza dell'eccezione in esame, con riferimento all'art. 157, comma sesto, c.p., proprio a seguito della declinazione del principio di ragionevolezza, quale limite della discrezionalità legislativa, effettuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 2014, conducono contestualmente ad escludere la possibilità di estendere, in via interpretativa, il portato demolitorio della citata sentenza della Corte costituzionale, rispetto ad altri disastri colposi, stante il margine di discrezionalità che informa la relativa valutazione.

Da ultimo, si evidenzia che non appaiono elementi che determinino una giustificazione ad una così marcata deroga del principio di ragionevolezza come sopra delineata.

Come infatti indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata, il legislatore ben potrebbe adottare scelte diverse a seguito di serie valutazioni correlate alle specifiche caratteristiche degli illeciti considerati ed alla ponderazione complessiva degli interessi coinvolti.

Nel caso in esame, però, tali giustificazioni risultano carenti.

Come infatti indicato dalla stessa Corte (con argomentazioni applicabili al caso in oggetto), non possono venire in evidenza le giustificazioni emergenti dai lavori parlamentari che hanno portato il legislatore ad approvare la modifica all'art. 157 c.p..

In primo luogo, non appaiono congrue le giustificazioni legate al «grado di allarme sociale», poiché esso «può legittimare, nei congrui casi, parametrizzazioni dei termini prescrizionali che sovvertono la scala di disvalore segnata dalle combinatorie edittali quando si tratti di figure criminose eterogenee in rapporto al bene protetto o, quantomeno, alle modalità di aggressione: non quando si discuta di fattispecie identiche sul piano oggettivo, che si differenziano tra loro unicamente per la componente psicologica».

In conclusione, alla luce dei rilievi sopra esposti, si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione sia raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 c.p., in relazione all'art. 434, c.p. (disastro colposo), per contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma denunciata stabilisce la durata del termine di prescrizione, per il meno grave reato di disastro colposo, in misura sovrapponibile rispetto alla più grave corrispondente fattispecie dolosa, di cui all'art. 434, comma 2, c.p.

### *Rilevanza della questione*

Il delitto di cui all'art. 449 c.p. per cui si procede è stato commesso il 1° giugno 2008: nell'ipotesi in cui la disposizione dell'art. 157, comma 6, c.p., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine prescrizionale per il reato di crollo colposo, fosse dichiarata incostituzionale, la fattispecie contestata sarebbe prescritta, essendo comunque decorso il termine prescrizionale massimo di 7 anni e mezzo (1° dicembre 2015).

Nel caso in cui, invece, la norma di cui all'art. 157 comma 6 c.p. fosse conforme ai parametri costituzionali, il reato contestato agli odierni imputati non sarebbe ancora prescritto, in quanto, tenendo altresì conto dell'aumento di un quarto per gli atti interruttivi, si prescriverebbe in data 1° giugno 2024.

La questione di costituzionalità sollevata dal Pubblico Ministero, oltre ad essere non manifestamente infondata, è dunque rilevante nel caso concreto.



Alla luce di tali considerazioni si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 6, c.p., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione sia raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434 c.p. (crollo colposo), per contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto la norma prevede per il reato meno grave di crollo colposo lo stesso termine prescrizione previsto per la più grave corrispondente fattispecie dolosa.

Il presente procedimento deve pertanto essere sospeso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434 c.p. sia raddoppiato.*

*Sospende il processo penale in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

*Dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza - letta in udienza alla presenza delle parti - sia notificata alle parti non presenti in udienza, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Torino, 28 febbraio 2017

*Il Giudice: GALLESIO*

18C00110

N. 75

*Ordinanza del 23 maggio 2017 del Tribunale di Reggio Emilia  
nel procedimento penale a carico di A. P. ed altri*

**Sciopero - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali - Astensione collettiva degli avvocati dalle udienze - Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - Procedimenti e processi nei quali l'imputato si trova in stato di custodia cautelare o di detenzione.**


- Legge 13 (*recte*: 12) giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), art. 2-*bis*.

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PENALE

Il Tribunale, composto dai Magistrati:

- dott. Francesco Caruso - Presidente;
- dott. Cristina Beretti - Giudice;
- dott. Andrea Rat - Giudice.





### Ordinanza

1. Avanti l'intestato Tribunale si sta celebrando il *maxi* processo, cosiddetto processo Aemilia, che vede imputate più di centocinquanta persone sia per il reato di associazione a delinquere di stampo 'ndranghetistico che per molteplici reati fine aggravati dall'art. 7, legge n. 203/1991.

All'odierna udienza tutti i difensori, con il consenso degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere, hanno aderito allo sciopero proclamato dall'OUA.

Nel solo mese di maggio, la presente rappresenta la seconda astensione proclamata dagli organismi di categoria alla quale hanno aderito i difensori ed acconsentito gli imputati che si trovano in stato di custodia cautelare in carcere.

Nella precedente occasione, il Tribunale, dubitando della legittimità della disciplina dettata dal codice di autoregolamentazione e contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera *b*), aveva sollecitato, ai sensi dell'art. 13, lettere *a*) e *b*), legge n. 146/1990, la Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali a pronunciarsi su una serie di questioni che qui si riportano così come all'epoca strutturate:

«... Nel disporre il rinvio dell'udienza osserva tuttavia il tribunale come la specifica previsione del codice di autoregolamentazione che consente agli avvocati di dare corso alla dichiarazione di astensione in un processo con rilevante numero di detenuti (oltre venti), in qualche caso sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, se gli imputati prestino consenso all'iniziativa dei propri difensori, presenti profili da sottoporre in via preliminare alla autonoma valutazione della Commissione affinché la stessa, sulla base dell'esperienza del caso concreto, possa rivalutare il consenso dato al predetto Codice sulla base delle forme e degli strumenti d'azione che alla stessa Commissione sono conferiti dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Segnala il tribunale come la disposizione in questione, applicata nel contesto di un processo delle dimensioni di quello attualmente in corso avanti al tribunale di Reggio Emilia con circa centocinquanta imputati, centinaia di capi d'imputazione, centinaia di testimoni, migliaia di pagine di trascrizioni, di intercettazioni telefoniche e ambientali, in corso da oltre un anno, con prevedibile ulteriore lunga durata, con elevatissimi costi per la collettività per vigilanza, sicurezza, predisposizione dell'aula d'udienza, servizi di videoconferenza e di assistenza tecnica, e altro ancora e soprattutto con detenuti in custodia cautelare dal 28 gennaio 2015, non realizza alla prova dell'esperienza concreta quel giusto equilibrio di valori e interessi contrapposti che la Suprema Corte considera per principio attuato dal giudizio della Commissione di garanzia che supera ogni diversa concreta valutazione di altri organi.

Il tribunale intende soffermarsi sulla previsione che consente a oltre venti detenuti che si protestano innocenti e che proprio in forza di tale rivendicata posizione processuale hanno nelle precedenti occasioni di astensione dalle udienze, svoltesi in marzo e aprile di quest'anno, negato il consenso ai difensori, di cambiare opinione e di accedere alla richiesta dei propri difensori, abdicando alla tutela del proprio fondamentale diritto di essere processati nel più breve tempo possibile e comunque in tempi ragionevoli, rinunciando pertanto a qualsivoglia possibilità di tutela della presunzione di innocenza e della libertà personale, se solo si considera che per effetto del consenso prestato, i detenuti subiranno la sospensione dei termini di custodia cautelare di fase per un tempo che resta affidato alla discrezionalità del giudice nel determinare il calendario delle nuove udienze e che in ipotesi potrebbe essere ben più lungo rispetto a una ripresa dei lavori d'aula al termine dello sciopero proclamato: una sospensione di termini che potrebbe essere ancora prolungata in occasione di nuove sospensioni che dovessero cadere nel corso di un processo che si presenta ancora lungo, non avendo gli avvocati esaurito il pacchetto di giornate di astensione che il codice di autoregolamentazione assicura.

In sostanza, in questa prospettiva, sono gli imputati detenuti a pagare il costo dell'astensione poiché non solo la loro custodia cautelare potrebbe protrarsi per tempi non predefiniti ma rispetto a un'eventuale valutazione di ingiusta detenzione non potrebbero far valere in alcun modo il diritto all'indennizzo per tutti i giorni di ingiusta custodia cautelare sofferta, *in parte qua* imputabile alla scelta di consentire all'astensione dei difensori e quindi alla disponibilità del proprio diritto ad essere giudicati in custodia cautelare entro i rigorosi termini di fase fissati dal codice di procedura.

In sostanza il tribunale, riservandosi di valutare approfonditamente la questione di legittimità costituzionale dell'attuale assetto normativo dell'astensione dei difensori, considera elemento costitutivo di una tale valutazione la risposta che la Commissione vorrà dare, tramite l'esercizio dei poteri di competenza, all'interpello di questo tribunale di rivalutare sul punto l'approvazione concessa al Codice di autoregolamentazione dell'astensione dei professionisti avvocati che sembra violare il principio di indisponibilità della libertà personale, il principio di ragionevolezza e di uguaglianza, posto che viene attribuito allo sciopero dei difensori una valenza superiore allo sciopero di altre categorie di lavoratori del settore reggiustizia, quali ad esempio magistrati e personale di cancelleria, tenuti inderogabilmente a celebrare processi con imputati detenuti in costanza di astensione dalle udienze, il principio di presunzione di innocenza, e il diritto di difesa.

È evidente, infatti, che il sistema, nell'assegnare all'imputato detenuto la scelta sul consentire o meno l'astensione del proprio difensore mette in fibrillazione il rapporto fiduciario e in conflitto la posizione dell'assistito con quella del difensore,



facendo pagare al detenuto che non sia d'accordo con la richiesta del difensore il rischio di compromissione del rapporto fiduciario, tanto più se, come sembra, il costo dell'eventuale ingiusta detenzione subita per effetto della sospensione del termine di custodia cautelare finisce col ricadere unicamente sul detenuto al quale tale periodo non dovrebbe essere risarcibile. Su questa linea sembra irragionevole che i costi dell'astensione dei difensori ricadano sull'imputato detenuto, presunto innocente, che rappresenta un soggetto esterno alle ragioni dello sciopero, non certo controparte sia pure in senso lato della categoria in sciopero, a meno di non voler considerare l'imputato detenuto come parte dell'utenza del servizio giustizia che, secondo una tesi, costituisce la controparte dello sciopero degli avvocati. Ma in questo modo, paradossalmente, chi paga i costi dello sciopero sono gli stessi clienti dell'avvocato, imponendo di estendere il rapporto fiducia e il rapporto di prestazione d'opera fino a imporre al cliente un costo e un sacrificio del tutto inaccettabile quale la rinuncia a giorni di libertà personale, il protrarsi della cui privazione il cliente deve accettare se intende mantenere il rapporto fiduciario e comunque quale prezzo della difesa.

Ma anche a volere considerare la questione sotto diverso ambito è evidente come lo Stato non possa rimettere a scelte privatistiche e soggettive la rigorosa disciplina di pubblico interesse sulla durata della custodia cautelare.

La libertà e la sicurezza sono diritti fondamentali che lo Stato deve assicurare ai cittadini, operando opportuni bilanciamenti con altri interessi pubblici di pari rango.

Tra i casi che in base alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo giustificano la detenzione della persona non sono e non potrebbero essere previste quelle situazioni in cui l'arresto del soggetto si protrae per la tutela dell'interesse di categoria dei difensori.

E se una soluzione del genere potrebbe essere riconosciuta nelle situazioni eccezionali di cui all'art. 7 del Codice di autoregolamentazione, in cui per la tutela dei principi fondamentali il detenuto può anche rinunciare alla vita e ad altri beni fondamentali, come forma di protesta estrema per la tutela dei principi costituzionali, tutto ciò non appare *prima facie* plausibile in una situazione di ordinaria conflittualità quale quella attualmente in corso.

Va poi considerato, secondo una diversa prospettazione, che la sospensione dei termini di custodia cautelare è relativa sola alla fase in cui si verifica la relativa causa.

Tale sospensione non incide sui termini di durata massima della custodia cautelare. Ciò significa che lo sciopero degli avvocati, assentito dai detenuti, finisce con l'incidere su elementi di base della sovranità popolare, finendo con l'incidere sull'equilibrio che la legge ha individuato tra sacrificio complessivo della libertà personale prima della condanna definitiva, ed esigenze di sicurezza, particolarmente elevate in determinati casi, che impongono che il processo si svolga con gli imputati in custodia cautelare.

In questo modo lo sciopero degli avvocati incide direttamente, privandole di corrispondente efficacia, sulle determinazioni legislative che assegnano all'autorità giudiziaria un certo tempo per pronunciare la sentenza definitiva con imputato detenuto, congelando tutte i periodi di sciopero che si svolgono durante le diverse fasi del processo che possono cumulativamente giungere a diversi mesi, per ogni anno di durata del processo.

Se il legislatore non tollera che la durata complessiva del processo nelle sue diverse fasi incida sulla libertà dell'imputato oltre un certo limite, alla base di tale vincolo deve esserci la garanzia che l'autorità giudiziaria possa operare efficacemente per tutta la durata dei termini concessi; se una parte di tempo viene consumata per impedimenti non imputabili all'autorità che deve gestire il processo ma alle unilaterali determinazioni di un'associazione privata, ciò che viene messo in discussione è direttamente il principio di sovranità popolare che s'incarna nella legge processuale i cui contenuti vengono unilateralmente e arbitrariamente modificati di fatto per unilaterale determinazione di una categoria, rappresentativa soltanto dei propri associati.

Tutte le esigenze sottese alla determinazione di un certo tempo massimo di durata della custodia cautelare sono così violate e compromesse, attraverso l'effetto dello sciopero sui termini massimi di custodia. In questo modo l'avvocatura ha la possibilità di determinare unilateralmente con il consenso dei propri clienti — che da questo punto di vista potrebbero nutrire un perverso interesse allo sciopero che finisce con l'incidere sulla possibilità di concludere il processo prima della scadenza dei termini massimi di custodia — il tempo effettivo che può essere dedicato alla trattazione in vista della scadenza dei termini, in un intreccio di interessi contrari a quelli prevalenti dello Stato di diritto, di cui si celebrerebbe l'ineffettività e quindi l'incapacità di garantire l'interesse di tutti i cittadini e un ragionevole temperamento degli interessi diversi da quelli dell'imputato detenuto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il tribunale, nel disporre il rinvio dell'udienza alla prima utile, ritiene che l'attuale concreta situazione che dimostra la dubbia compatibilità dell'indicata norma del codice di autoregolamentazione con beni e interesse di maggior rango costituzionale, debba essere sottoposta al giudizio della Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, affinché la stessa possa, se del caso, rivalutare l'approvazione del codice di Autoregolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle udienze, fornendo in via autonoma, in caso di mancato nuovo accordo, una diversa regolamentazione dell'astensione degli avvocati in presenza di imputati detenuti, in assenza delle situazioni di cui all'art. 7 dell'attuale codice di autoregolamentazione.



La sollecitazione alla Commissione di garanzia è svolta ai sensi dell'art. 13, lettere *a)* e *b)*, legge n. 146/1990 che attribuisce alla Commissione stessa poteri di iniziativa officiosa su ogni questione concernente gli accordi o codice di autoregolamentazione.

In accoglimento della sollecitazione del Tribunale, la Commissione di garanzia ha deliberato di convocare le associazioni di rappresentanza degli avvocati al fine di riaprire un confronto finalizzato alla revisione del vigente codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati con particolare riferimento all'art. 4, lettera *b)*».

La sollecitazione della Commissione non ha portato ad alcun ripensamento né ad alcun raffreddamento del conflitto.

Va infine ricordato, per completezza, che già nei mesi precedenti gli organismi di categoria avevano proclamato altre astensioni alle quali, tuttavia, gli imputati detenuti non avevano prestato il proprio consenso a che i propri difensori aderissero alla astensione proclamata. Il mutamento di opinione degli imputati detenuti ha coinciso con l'adozione da parte del tribunale di ordinanze istruttorie cui le difese si sono opposte.

2. La disciplina in materia di astensione degli avvocati è dettata, oltre che dalla fonte costituzionale (art. 18 Cost.) dalla legge n. 146 del 1990, così come modificato dalla legge n. 83 del 2000, recante «norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati» nonché nel Codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati.

Nel dettaglio:

*a)* L'art. 2-*bis* della legge n. 146/1990 prevede che: «L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'art. 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'art. 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'art. 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'estensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1.

*b)* I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, richiamati, con il sistema del rinvio, dal riportato art. 2-*bis*, stabiliscono che: «1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. 2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2: ...».

*c)* L'art. 4, comma 1, lettera *b)* stabilisce che: L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento ai «... procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-*ter*, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.».

3. Allo stato, un importante approdo interpretativo della disciplina sopra indicata è stato raggiunto dalla sentenza L. delle Sezioni unite (n. 40187 del 29 settembre 2014).

Il massimo consenso nomofilattico, dopo un'articolata disamina dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale registratasi in materia, ha per un verso ribadito la valenza cogente *erga omnes* delle norme del codice di autoregolamentazione, aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare; per altro verso, hanno escluso la configurabilità, nell'attuale assetto normativo, di un potere giudiziale di bilanciamento («se non in ipotesi eccezionali ed in limiti molto ristretti») tra il diritto all'astensione e gli altri diritti e valori di rilievo costituzionale, essendo tale bilanciamento già stato operato dal legislatore e dalle predette fonti secondarie. A sostegno di tali conclusioni, la sentenza ha tra l'altro valorizzato:

*a)* la natura non di mera libertà, ma di vero e proprio diritto avente un sicuro fondamento costituzionale, che deve essere riconosciuta all'astensione forense;



b) la riconduzione nell'ambito del «diritto oggettivo» delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione dichiarato idoneo, essendo state fissate da una specifica fonte normativa, cui il legislatore primario ha attribuito la specifica competenza a disciplinare la materia dell'astensione;

e) la già avvenuta integrale regolazione di quest'ultima da parte del legislatore e delle fonti secondarie, che hanno così realizzato un compiuto bilanciamento tra il diritto ad astenersi e gli altri diritti e valori di rilievo costituzionale (diritto di difesa e di azione, interesse dello Stato ad evitare la prescrizione, ecc.);

d) la riserva al giudice, invece, della valutazione relativa alla conformità degli atti, costituenti concreto esercizio del diritto ad astenersi, rispetto alla normativa primaria e secondaria predetta, correttamente interpretata;

e) la possibilità per il giudice di compiere, in detta fase, un «bilanciamento indiretto» degli interessi in gioco, attraverso un'interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata delle norme primarie e secondarie, ovviamente con i limiti costituiti dalla lettera della disposizione e dalla *ratio* della soluzione normativa;

f) la possibilità di ipotizzare un bilanciamento giudiziale solo in ipotesi eccezionali, quali il venir meno della vigenza delle fonti secondarie, o l'emersione di diritti e valori costituzionali ulteriori (non riconducibili cioè a quelli per i quali è già normativamente avvenuto il bilanciamento): non potendo ritenersi sufficiente, a tali fini, il richiamo a generiche «esigenze di giustizia» concernenti ad es. il disagio per i testi residenti in località lontane.

#### *Considerato in diritto*

Questo tribunale, dovendo provvedere sulla richiesta di rinvio dell'udienza, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge n. 149 del 12 giugno 1990 nella parte in cui consente, con riferimento all'astensione collettiva dalle prestazioni dei professionisti avvocati, che il codice di autoregolamentazione adottato dalla categoria professionale in questione, come rappresentata dalle associazioni di categoria, valutato idoneo dalla «Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2008, preveda una disposizione quale quella contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera b) che, nel disciplinare le prestazioni indispensabili alle quali il professionista avvocato non può sottrarsi neppure in presenza di un'astensione collettiva di categoria legittimamente proclamata, esclude dal divieto di astensione i procedimenti e i processi nei quali l'imputato o gli imputati si trovino in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove gli imputati o alcuni di essi non chiedano espressamente che si proceda, malgrado l'astensione del difensore. Solo in tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio è tenuto alla prestazione professionale.

La legge, integrata dal codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione di garanzia, consente ai difensori nei processi penali di astenersi anche in processi con detenuti, a meno che gli imputati in stato di custodia cautelare non chiedano espressamente che si proceda nonostante i difensori abbiano aderito all'astensione collettiva dalle udienze.

La questione che il tribunale intende sollevare con riferimento al citato art. 2-bis, legge n. 149/1990 è rilevante in relazione alla decisione che il tribunale deve adottare di disporre il rinvio dell'odierna udienza nella quale tutti i difensori hanno ritualmente dichiarato di aderire all'astensione collettiva proclamata dall'associazione delle Camere penali, per ogni altro aspetto conforme alle regole e prescrizioni formali e sostanziali previste dal predetto codice di autoregolamentazione.


In presenza di una astensione collettiva dei professionisti avvocati ai sensi dell'art. 2-bis, legge n. 149/1990, conforme al codice di autoregolamentazione previsto dal medesimo articolo, il tribunale secondo il diritto vivente non ha alcuna possibilità di valutare autonomamente la legittimità dell'astensione e di bilanciare il diritto all'astensione con altri beni e valori costituzionalmente rilevanti ma deve disporre il rinvio, nonostante sia evidente il pregiudizio per altri fondamentali diritti della persona e del cittadino imputato, producendo conseguentemente gli effetti che si connettono al rinvio determinato dall'astensione dei difensori:

sospensione del termine di prescrizione fino alla nuova udienza;

analogamente, sospensione dei termini di custodia cautelare per la fase del dibattimento di primo grado in corso.

In sostanza il tribunale in base alla norma vigente deve prendere atto dell'esistenza di una fattispecie conforme alla regola di diritto dettata da Cassazione sezioni unite, 27 marzo 2014, n. 40187, L., dare atto del diritto al rinvio dei difensori e della sospensione dei termini anzidetti fino alla nuova udienza che il tribunale potrebbe fissare in modo del tutto discrezionale, sospendendo il dibattimento non necessariamente per pochi giorni ma anche per settimane o addirittura mesi, secondo le proprie esigenze organizzative.

Come è noto il «diritto al rinvio», attribuito dal sistema legale ai professionisti avvocati che deliberino l'astensione collettiva in modo conforme al codice di autoregolamentazione approvato, è un portato del diritto vivente sancito dalle recenti pronunce delle sezioni unite, a partire dalla citata sentenza «L.».





Secondo la giurisprudenza di legittimità il Codice di autoregolamentazione ha valore di legge ed efficacia *erga omnes*, una volta integrati i presupposti di legittimità dell'astensione, e non residua in capo al giudice alcun potere di valutazione e di bilanciamento tra il diritto del difensore e la tutela di altri diritti fondamentali aventi copertura costituzionale. L'indicazione perentoria che la giurisprudenza di legittimità fornisce al giudice di merito è nel senso che la disciplina regolamentare assume il ruolo di vera e propria fonte «legislativa», autosufficiente a determinare il contemperamento tra i diversi interessi in gioco già in astratto, senza che sia rimesso alcun margine alla valutazione del giudice nel caso concreto.

Le Sezioni unite hanno determinato l'esatto ambito di operatività e la forza cogente da riconoscere alla normativa regolamentare, escludendo margini di discrezionalità e di interpretazione, stante la chiusura di tutti gli spazi, salvo un profilo, di cui si dirà ma che non consente di giungere a soluzione diversa dal riconoscimento del diritto al rinvio. L'organo giudicante deve considerarsi vincolato dai principi fissati dal Codice di autoregolamentazione e non può procedere, in totale autonomia, al bilanciamento degli interessi in gioco, rispondendo a logiche diverse da quelle sottese alla logica regolamentare.

Per le Sezioni unite il Codice di autoregolamentazione «contiene una normativa di valore secondario, o regolamentare, che ha efficacia obbligatoria per tutti i soggetti dell'ordinamento, ed in primo luogo, quindi, nei confronti del giudice, il quale è tenuto a rispettarla ed applicarla». La natura di norme di «diritto oggettivo» attrae le disposizioni regolamentari nell'orbita della «legge», della quale pertanto vengono applicati i principi generali in punto di efficacia, ricorribilità ed interpretazione.

Tale posizione giustifica per un primo aspetto la rilevanza della q.l.c. che si intende proporre, posto che dovendosi dare attuazione alle disposizioni del Codice che assumono rango di norma primaria e non essendovi spazio per diverse letture interpretative delle norme del Codice di autoregolamentazione che possano escludere il riconoscimento della sussistenza del diritto nel caso concreto, il contemperamento tra il diritto all'astensione collettiva dei professionisti e gli altri diritti costituzionalmente tutelati trova la completa realizzazione nella «legge», come definita dalla Suprema Corte, che ha risolto a monte il giudizio di bilanciamento tra i contrapposti valori in gioco, sulla base di parametri oggettivi, certi, generali ed astratti, non rimessi a valutazioni discrezionali del singolo caso.

Né il correttivo introdotto *in extremis* nell'ultima parte della motivazione della sentenza L. consente di giungere a conclusioni diverse.

La Suprema Corte ammette, infatti, seppure come ipotesi marginale, «che possano residuare diritti o valori costituzionali diversi ed ulteriori rispetto a quelli considerati dalla legge o dal Codice di autoregolamentazione, tali da poter ancora giustificare l'esercizio di un potere discrezionale del giudice volto a limitare il diritto costituzionale di libertà del difensore di astenersi».

Se, dopo avere escluso la sussistenza di ogni potere diretto di effettuare il bilanciamento la Corte di cassazione reintroduce uno strumento di bilanciamento in via indiretta, tale strumento non può essere utilizzato in modo da negare ciò che si è poco prima affermato e cioè che è compito esclusivo del legislatore, anche attraverso lo strumento secondario e regolamentare, individuare l'esatto punto di equilibrio tra i differenti interessi in gioco. Ne segue che sul piano applicativo e dell'interpretazione delle norme non si possono introdurre criteri di bilanciamento che il legislatore ha giudicato espressamente irrilevanti o soccombenti, nel momento in cui ha autorizzato la negoziazione tra la categoria interessata e la Commissione di garanzia. Se si è ritenuto da parte del legislatore di abdicare a una diretta tutela di tutti gli altri, valori costituzionali in gioco, demandandone la tutela alla Commissione di garanzia delegata a tutelarli su un piano meramente negoziale; e se la Suprema Corte ha fissato rigorosi confini all'intervento del giudice e al suo potere d'interpretazione, non vi è interpretazione adeguatrice che possa far ritornare in gioco quei valori che il Codice di autoregolamentazione espressamente subordina al diritto di astensione dei difensori. Ne segue che il tentativo di recupero di un potere discrezionale del giudice, sul piano dell'interpretazione in concreto della norma regolamentare, alla luce di «altri» principi e valori costituzionali, trova il limite invalicabile di ogni attività interpretativa: l'interpretazione non può allontanarsi dal dettato normativo tanto da conseguire risultati *contra legem*, dovendosi percorrere in tali ipotesi la strada della questione di legittimità costituzionale.

Nel caso in esame, la disciplina legislativa scaturente dal Codice di autoregolamentazione regola espressamente, con chiarezza e senza alcun vuoto normativo, la situazione normativa che questo tribunale considera costituzionalmente illegittima perché lesiva di altri fondamentali diritti della persona e di principi costituzionali inderogabili. Nella disciplina regolamentare tutti i confliggenti valori costituzionali, la libertà personale, il diritto di difesa dell'imputato *in vinculis*, il giusto processo, la garanzia che il processo con imputati detenuti nei cui confronti sussistono esigenze cautelari e perciò in custodia cautelare si svolga in tempi compatibili con la presunzione di innocenza, e quindi il giusto contemperamento tra esigenze di sicurezza, tempi processuali e tempi della custodia, sono espressamente considerati e valutati come subvalenti rispetto al diritto di astensione dei difensori, ai tempi processuali e ai tempi della custodia, per cui nessun margine residua per individuare valori espressamente non contemplati da fare valere in via interpretativa posto che tutti i valori costituzionali soccombenti si ritenevano stati espressamente valutati nel momento in cui si è consentito il rinvio del processo e la protrazione della custodia cautelare per tutta la durata dell'astensione collettiva, sol che non vi sia espressa manifestazione contraria dell'imputato e quindi rimettendo alla disponibilità del soggetto interessato la tutela di valori che hanno un ben diverso valore pubblico e costituzionale, che come tali prescindono dalla considerazione del singolo direttamente interessato, e debbono essere tutelati in quanto tali.





I beni e i valori costituzionali in gioco hanno rilievo pubblico; la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo va garantita, a prescindere dalla valutazione che ne faccia il singolo titolare; si tratta di diritti irrinunciabili, indisponibili, irriducibili a valutazioni di convenienza soggettiva e privata, essendo la loro tutela finalizzata anche al mantenimento degli equilibri costituzionali nel rapporto tra potere dello Stato di garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi attraverso il giusto processo, e il diritto del cittadino al rispetto delle libertà fondamentali; un equilibrio che va assicurato dal legislatore in ossequio alla Costituzione, senza improprie deleghe o rimessioni a terzi, foss'anche il diretto titolare del diritto.

La rilevanza della questione va esaminata sotto altro distinto profilo.

L'ordinanza che il tribunale deve adottare non riguarda evidentemente il merito del processo ma attiene ad un giudizio incidentale che concerne il riconoscimento del «diritto al rinvio» dei difensori che, totalitariamente, hanno dichiarato di aderire all'astensione collettiva dalle udienze con l'effetto di determinare la sospensione dei termini di custodia cautelare per gli imputati detenuti e dei termini di prescrizione per tutti gli imputati.

La questione che il tribunale intende affrontare riguarda peraltro solo il primo dei due effetti e i suoi riflessi sulla gestione e durata dei processi con imputati detenuti.

Il processo, nel quale la questione è sollevata, è un processo di criminalità organizzata (imputazioni prevalenti ex art. 416-bis c.p.) con più di centocinquanta imputati, centinaia di capi d'imputazione una mole abnorme di atti di indagine e di prove assunte e da assumere, comprese decine di migliaia di intercettazioni telefoniche e ambientali.

In questo contesto la reiterazione di astensioni e di rinvii disarticola e sconvolge la programmazione della fase dibattimentale, con aggravio consistente dei costi, posto che l'allestimento dell'aula, la sua sicurezza, servizi di vigilanza e di videocollegamento producono rilevanti costi fissi.

Si tratta peraltro di quelle generiche esigenze di giustizia che la Cassazione ha valutato come recessive rispetto al diritto di astensione.

Il profilo che il tribunale intende esaminare è perciò diverso e attiene all'effetto del rinvio sulla libertà personale degli imputati, sul giusto processo con imputati detenuti, sul diritto di difesa, sul rapporto tra ragionevole durata del processo e durata del termine massimo di «carcerazione preventiva» che il legislatore ha fissato in determinati limiti.

La rilevanza della questione attiene alla decisione intermedia sul riconoscimento del diritto al rinvio.

Se la Corte dovesse dichiarare l'illegittimità della norma che si sottopone allo scrutinio di costituzionalità non si avrebbe la sospensione dei termini (di custodia e di prescrizione) come effetto del riconosciuto diritto insindacabile del difensore ad astenersi dall'udienza, in assenza di espressa richiesta contraria dell'imputato, ma come conseguenza della sospensione *ex lege* del processo per l'incidente di costituzionalità. Il che produce una significativa differenza giuridica posto che la sospensione del termine non deriva direttamente dalla richiesta degli imputati e dei loro difensori, ma dalla necessità di sollevare l'incidente di costituzionalità per fare dichiarare l'illegittimità della norma che sancisce il diritto al rinvio nella fattispecie considerata.

Ciò posto, i profili di illegittimità costituzionale che questo tribunale ritiene di sottoporre alla Corte costituzionale sono i seguenti:

a) violazione dell'art. 13, commi primo e quinto, in relazione all'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce l'inviolabilità della libertà personale e la rigorosa definizione per via legislativa dei casi in cui l'imputato debba essere sottoposto a misura di custodia cautelare in carcere durante lo svolgimento del processo. Ritiene il tribunale che il principio in questione esclude che l'imputato possa subire il protrarsi della restrizione della libertà personale per motivi diversi da quelli considerati espressamente dalla legge con riferimento a quegli essenziali interessi pubblici che giustificano il ricorso dell'imputato, presunto innocente, alla custodia cautelare in carcere. La presunzione di non colpevolezza che accompagna l'imputato fino al momento della sentenza definitiva comporta che non soli i casi di restrizione della libertà per esigenze processuali e di sicurezza nella fase processuale siano tassativamente definiti dalla legge, ma che la stessa durata della custodia sia fissata dal legislatore nell'esclusiva considerazione delle esigenze che giustificano un ragionevole temperamento del diritto di libertà fino a sentenza irrevocabile. La tassatività dei casi di restrizione della libertà personale si estende anche alla durata della stessa nel senso che le sole ragioni che possono giustificare per i tempi stabiliti dal legislatore la privazione della libertà devono essere espressamente considerate dal legislatore senza che quel vincolo di legalità possa essere riempito da considerazioni esterne, diverse da quelle espressamente considerate dal legislatore. Il sistema costituzionale e la normativa sulla custodia cautelare nel processo penale sono rigidamente orientate a far sì che la custodia cautelare fino a sentenza definitiva abbia la minor durata possibile, compatibilmente con le esigenze cautelari e processuali. Solo le esigenze cautelari e i tempi ragionevoli dell'accertamento giudiziale possono giustificare ai sensi dei parametri costituzionali invocati la durata della custodia. Ciò significa che non solo l'imputato non possa disporre ma che la protrazione della custodia (determinata dalla sospensione dei termini di fase ai sensi dell'art 303, primo comma, lettere a) e b) c.p.p.) possa avvenire solo per specifiche esigenze difensive, valutate dal giudice che può in ogni momento respingere richieste di rinvio provenienti dall'imputato



o dal suo difensore, quando non determinate da ragioni di legittimo impedimento o da concrete esigenze di difesa. Non è questo il caso del rinvio richiesto, per consentire al difensore di aderire all'astensione collettiva. In questo caso, trattandosi di esigenza estranea all'interesse difensivo dell'imputato, ininfluenza rispetto alla sua posizione processuale, del tutto avulsa dagli interessi materiali in gioco nel processo, il rinvio che provoca la sospensione dei termini di custodia cautelare è estraneo al rigido sistema costituzionale di tutela della libertà personale e di restrizione finalizzata esclusivamente alla tutela di esigenze di sicurezza e processuali nella fase di celebrazione del processo. Si osservi che il rinvio del processo per adesione dell'imputato all'astensione del proprio difensore produce non solo il protrarsi ingiusto della custodia cautelare dell'imputato presunto innocente, specie se tale innocenza dovesse essere accertata all'esito del processo ma anche l'impossibilità per l'ingiustamente detenuto di fare valere diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione per i giorni di custodia cautelare sofferti, per avervi dato causa per dolo o colpa grave. In concreto per avere prolungato volontariamente la custodia ingiusta eventualmente sofferta. Un ordinamento che garantisce con tale rigore il diritto di libertà personale non può ammettere che di essa si faccia libera disponibilità per consentire ai professionisti avvocati di esercitare anche nei processi con detenuti il diritto all'astensione dalle udienze per ragioni rilevanti per la categoria professionale. Qui, ad avviso del tribunale, vi è quel conflitto, con diritti costituzionali della persona che a norma dell'art. 1 della stessa legge n. 149/1990 avrebbe dovuto portare all'esclusione dal codice di autoregolamentazione del diritto di astensione dalle udienze, in presenza di imputati detenuti;

b) sotto altro profilo la disciplina dell'astensione dalle udienze degli avvocati in processi con imputati detenuti confligge con l'ultimo comma dell'art. 13 ultimo comma della Costituzione, in relazione al principio di ragionevole durata del processo (111 primo e secondo comma C.), nonché al principio di subordinazione del giudice alla legge e alla sovranità popolare, espressa da quest'ultima: 101/1-2 C. Il parametro va integrato con riferimento all'art. 1 della Costituzione (principio di sovranità popolare) e 70 della Costituzione.

La questione concerne l'esclusiva competenza del legislatore, espressione della sovranità popolare, a stabilire il tempo massimo assegnato all'autorità giudiziaria per concludere il processo a carico di imputati detenuti. Un tempo massimo cui fa da *pendant* la valutazione del tempo giudicato assolutamente necessario a definire determinati processi con imputati detenuti.

Se il legislatore ha assegnato un termine massimo per la pronuncia di una sentenza irrevocabile con imputato detenuto, contemperando attraverso la fissazione di termini massimi le esigenze cautelari con il diritto alla libertà personale del presunto innocente, significa che solo il legislatore interprete della sovranità popolare può stabilire quanto tempo sia necessario ed entro quanto tempo lo Stato deve definire i processi nei diversi gradi di giudizio con imputati detenuti. La gestione e l'uso del tempo per concludere il processo nei tre gradi di giudizio è affidato dal legislatore all'autorità giudiziaria che ha la responsabilità di definire in tempi ragionevoli i processi anche per assicurare che le esigenze cautelari che giustificano le misure cautelari non siano frustrate dall'abnorme durata delle diverse fasi del processo. Se sulla gestione e sulla durata dei tempi processuali intervengono fattori diversi da quelli espressamente considerati dal legislatore nella previsione della ragionevole durata, fattori esterni incidenti potestativamente sui tempi assegnati per giungere a sentenza, non sarà più il legislatore e tramite esso il popolo a fissare il tempo della giustizia ma singoli soggetti o categorie che finiscono col disporre della durata di detti termini in violazione dei suddetti principi fondamentali. È noto infatti che per nessuna ragione nei processi con imputati detenuti la custodia cautelare può oltrepassare, in relazione a tutti i gradi di giudizio, i termini di durata complessiva fissati nell'ultimo comma dell'art. 303 c.p.p. Ciò significa che il rinvio delle udienze nel primo grado di giudizio, a seguito dell'astensione dei difensori nei processi con imputati detenuti non è affatto neutro, quanto agli effetti sulla possibilità di definire il giudizio nei diversi gradi entro i termini massimi complessivi ma finisce con l'erosare il tempo che il legislatore ha ritenuto e assegnato come ragionevole per definire tempestivamente il processo nei tre gradi, prima della scadenza dell'invalidabile termine cumulativo dei massimi di fase. Attraverso l'astensione dalle udienze con imputati detenuti, la categoria professionale interessata priva l'amministrazione della giustizia di parte del tempo che il legislatore ha ritenuto ragionevole assegnare all'autorità giudiziaria per pronunciare la sentenza definitiva nel rispetto degli interessi, dei diritti e dei principi che solo il legislatore può considerare rilevanti. Né può dirsi che non sussiste antinomia tra norme di pari grado che possono coesistere tra loro, attribuendo alla norma che disciplina l'astensione degli avvocati il potere di derogare a regole processuali, espressione di fondamentali principi costituzionali in materia di giusto processo. Ritiene il tribunale che nel caso di specie il bilanciamento sia stato effettuato senza tenere conto dei preminenti interessi e principi costituzionali che trovano fondamento nel principio di sovranità popolare attraverso la legge. Il bilanciamento in base a tali principi esige che l'astensione dalle udienze non deve interferire con fondamentali manifestazioni di sovranità consistenti nell'esercizio dell'azione penale, nell'applicazione della legge penale, demandata alla magistratura nelle forme e nei modi stabiliti esclusivamente dalla legge processuale, nel rispetto dei principi del giusto processo. Si tratta di interferenze settoriali e di categoria che finiscono col determinare unilateralmente il contenuto effettivo delle norme processuali.

Nel caso dell'astensione collettiva degli avvocati penalisti nei processi con detenuti i termini di custodia complessivi e quindi il tempo entro cui il processo si deve concludere per evitare la scarcerazione dell'imputato, subisce variazioni dipen-



denti dal numero e dalla durata delle astensioni dalle udienze, unilateralmente decise dalle associazioni di categoria, incidenti anche sul principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e sul principio di uguaglianza, posto che la possibilità di definire i processi entro il termine previsto dalla legge dipende dalla maggiore o minore durata delle astensioni dei difensori e dalla partecipazione o meno del difensore alle astensioni proclamate dalla categoria;

c) quest'ultimo rilievo mette in evidenza la torsione che la norma sull'astensione dalle udienze con imputati detenuti produce sul diritto di difesa ex art. 24 C., in relazione all'art. 3.

Non vi è dubbio che la relazione tra difensore e imputato assistito è una relazione asimmetrica. L'imputato si affida al proprio difensore di fiducia sia in ragione di un *intuitus* sia per ragioni tecniche e professionali. Quando si chiede all'imputato di consentire all'astensione del difensore, pur nella consapevolezza del costo che tale astensione potrebbe provocare per l'imputato detenuto, si incunea nella relazione tra imputato e difensore un elemento psicologico di valutazione della condotta del difensore estraneo alle ragioni della scelta, un fattore non inerente alla relazione professionale, che introduce nella stessa un elemento non tecnico ma latamente «politico», non strettamente legato alle ragioni della difesa, potenzialmente inquinante del rapporto fiduciario, l'imputato potendo accettare la scelta del proprio difensore suo malgrado, al solo scopo di conservare il rapporto con il proprio difensore ma al contempo dovendo rinunciare a far valere le sue esigenze. Far dipendere dunque dall'imputato detenuto la scelta di consentire al proprio difensore se astenersi o meno mette sullo stesso piano soggetti che sono su un piano diverso, imponendo all'imputato detenuto, e quindi in condizioni di minorità, una scelta estranea al proprio interesse alla definizione più rapida possibile del processo e alle ragioni della scelta del difensore, richiedendogli un'opzione e un atto di volontà che non sono e non possono essere libere, in questo modo strumentalizzandosi l'imputato alle finalità dell'astensione del difensore, finalità estranee ai criteri e alle ragioni della difesa;


d) tutte le ragioni sopra svolte vanno riesaminate e rivalutate alla stregua dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'intrinseca irragionevolezza della previsione normativa che finisce nel solo caso degli avvocati con l'attribuire alla manifestazione di protesta e alla rivendicazione di categoria un peso abnorme e sproporzionato, ben diverso e, superiore da quello di cui possono disporre altre categorie di lavoratori autonomi e professionisti, proprio perché l'astensione degli avvocati nei processi con imputati detenuti interferisce per le ragioni indicate col bene fondamentale della libertà personale valore che nella gerarchia dei beni supremi sta sotto solo al bene della vita e dell'integrità personale, beni che, a loro volta, non possono essere in alcun modo essere compromessi o messi in pericolo da astensioni dei professionisti o lavoratori autonomi. D'altra parte, potendo i professionisti avvocati con la loro astensione nei processi con detenuti, il cui consenso potrebbe considerarsi, come visto, per certi aspetti non genuino e per altri indisponibile, far valere il peso specifico di un disagio grave arrecato a un servizio pubblico essenziale quale l'Amministrazione della Giustizia penale con imputati detenuti, in assenza di qualsivoglia contrappeso derivante dalla mancanza di ogni potere dell'autorità pubblica di ricorrere a precettazione o ad altre iniziative di contrasto nei casi di particolare disagio provocato all'interesse prevalente, la disciplina dell'astensione, limitata alla sola stipula di un codice di autoregolamentazione in assenza di vincoli e limiti normativi pregiudiziali, appare altamente irragionevole potendo mettere a rischio e compromettere quel fondamentale bene che è la libertà personale da un lato e la sicurezza collettiva dall'altro. Si considerino poi le differenze che anche normativamente la legge n. 146 prevede tra le astensioni nei servizi pubblici disciplinati dall'art. 2 e quelli regolati dall'art. 2-bis;

e) a questo proposito è sufficiente considerare, sempre in tema di violazione del principio di eguaglianza, che la legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali prevede una ben più cogente disciplina dello sciopero dei dipendenti del Ministero della giustizia addetti al servizio di assistenza all'udienza penale. Le prestazioni che tali dipendenti sono tenuti ad assicurare ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146/1990, pur in costanza di astensione, sono sia l'assistenza alle udienze di convalida di arresti e fermi sia le udienze con imputati detenuti. Citiamo dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 146:

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2; a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità: l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'Amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione.

*Omissis.*

Appare evidente la disparità di trattamento rispetto a quest'altra categoria di lavoratori che assicurano il servizio della giustizia penale, la cui dignità come persone e come lavoratori non può essere menomata attribuendo agli avvocati un maggior diritto nello stesso ambito dell'astensione dalle udienze per ragioni sindacali. Ciò senza considerare il codice di



autoregolamentazione dello sciopero dei magistrati che stabilisce come in materia penale l'astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti. Trattandosi di attività che ugualmente interferiscono con diritti fondamentali della persona, una diversità di trattamento dell'astensione collettiva non può essere ammessa, attribuendo agli avvocati il privilegio negativo ed esclusivo di impedire la celebrazione di processi indilazionabili quali sono quelli con imputati detenuti, sia pure con il consenso dei clienti.

f) Ultimo profilo, infine, di intrinseca irragionevolezza della norma impugnata sta nel fatto che lo stesso codice di autoregolamentazione dell'astensione degli avvocati prevede alla lettera a) dello stesso art. 4 1, il divieto di astensione nei casi di assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale. Orbene le differenze tra gli istituti sopra indicati e i processi con imputati detenuti non appaiono tali da giustificare l'esistente radicale differenza di disciplina. Proprio in relazione a ciò che si è detto sulla necessità che il processo penale con imputati detenuti si deve concludere nei termini normativamente previsti per prevenire una liberazione priva di base sostanziale ma imputabile solo ai tempi del processo, le istanze di urgenza di tali processi sono altrettanto rilevanti e decisive per il corretto assetto della giustizia penale. Si tenga conto che in quelle diverse situazioni esistono istituti che consentirebbero di procedere anche nell'assenza del difensore mentre nel procedimento penale tali istituti emergenziali non esistono.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97, 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui consente che il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008) stabilisca (art. 4, comma 1, lettera b) che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, si proceda malgrado l'astensione del difensore solo ove l'imputato lo consenta;*

*Sospende il giudizio in ordine alla richiesta di rinvio dell'udienza odierna formulata dai difensori degli imputati con il consenso degli stessi.*

*Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;*


*Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale;*

*Sospende i termini di prescrizione e di custodia cautelare in carcere in corso fino alla prossima udienza.*

Reggio Emilia, addì 23 maggio 2017

*Il Presidente:* CARUSO

*I Giudici:* BERETTI - RAT





## N. 76

*Ordinanza del 13 giugno 2017 del Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di A. P. e altri*

**Sciopero - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali - Astensione collettiva degli avvocati dalle udienze - Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - Procedimenti e processi nei quali l'imputato si trova in stato di custodia cautelare o di detenzione.**

- Legge 13 (*recte*: 12) giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), art. 2-*bis*.

## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

## SEZIONE PENALE

Il tribunale, composto dai magistrati:

dott. Francesco Caruso, Presidente;

dott. Cristina Beretti, giudice;

dott. Andrea Rat, giudice;

## ORDINANZA

1. Conviene ricordare ancora una volta che avanti l'intestato tribunale si sta celebrando il «maxi processo», comunemente denominato «Aemilia», che vede imputate più di 150 persone, per il reato di associazione a delinquere di stampo 'ndranghetistico oltre a molteplici reati fine aggravati dall'art. 7, legge n. 203/1991.

All'odierna udienza tutti i difensori, con il consenso degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere, hanno ancora una volta aderito allo sciopero proclamato dall'Unione delle Camere penali.

Si tratta della quinta settimana di astensione dalle udienze penali degli avvocati organizzati in associazioni di categoria.

La proclamazione e l'adesione all'astensione generalizzata dalle udienze penali, sono avvenute nelle forme e nei modi stabiliti dal codice di autoregolamentazione, previsto dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche per disciplinare modalità, tempi e condizioni dell'astensione degli avvocati nel servizio pubblico essenziale dell'amministrazione della giustizia penale.

Va segnalato come le associazioni proclamanti hanno ignorato l'invito a revocare l'ennesima settimana di astensione (la quinta in cinque mesi e mezzo) rivolto dall'Autorità garante per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Sul sito della Commissione si può leggere che l'Autorità di garanzia per gli scioperi ha chiesto alle associazioni di rappresentanza degli avvocati di revocare lo sciopero proclamato dal 12 al 16 giugno, considerato che nel corso dell'anno, si sono svolte già ben quattro astensioni (per un totale di 18 giorni). Nel rivolgersi ai professionisti, la Commissione ha rammentato il rischio che l'ennesimo sciopero, proclamato in un breve arco temporale, «finirebbe per pregiudicare la buona amministrazione della giustizia penale nel suo complesso.»

Il rifiuto di accogliere la richiesta dell'Autorità rivela l'inadeguatezza della disciplina legislativa a salvaguardare il servizio pubblico della giustizia penale e la sostanziale mancanza di strumenti efficaci per regolamentare l'astensione degli avvocati, in particolare quella specifica forma di astensione in processi con imputati detenuti, come quello che questo tribunale sta trattando, senza uguali nel nord Italia per dimensioni, complessità, numero di imputati e di capi di imputazioni.

Questo tribunale, dubitando della legittimità della disciplina dettata dal codice di autoregolamentazione, contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera *b*), ha sollecitato, ai sensi dell'art. 13, lettere *a*) e *b*), legge n. 146/1990, la Commissione



di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali a pronunciarsi su una serie di questioni relative alla legittimità costituzionale del sistema derivante dal combinato degli articoli 2-*bis* e 4, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione.

Risulta che la Commissione abbia convocato presso di sé le associazioni di categoria e abbia prospettato l'esigenza di profonde modifiche nel codice di autoregolamentazione dell'astensione dei penalisti, con specifico riferimento alla materia dei procedimenti di criminalità organizzata con imputati detenuti.

In sostanza la Commissione di garanzia, nel richiamare gli avvocati a riaprire il confronto finalizzato alla revisione del vigente codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze (adottato in data 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2008), con particolare riferimento all'art. 4, lettera *b*), ha ritenuto di condividere le preoccupazioni di questo tribunale sulla tenuta costituzionale dell'assetto normativo vigente in materia di disciplina dell'astensione dalle udienze, quanto meno nei processi di criminalità organizzata con imputati detenuti.

Si richiama a questo proposito la lettera che la Commissione ha inviato a questo tribunale: Prot: 0007052/AVV dell'11 maggio 2017.

Le sollecitazioni della Commissione non hanno portato ad alcun ripensamento né ad alcun raffreddamento del conflitto, dimostrando la difficoltà della Commissione nei confronti della potente categoria degli avvocati penalisti, i quali allo stato continuano a gestire, senza alcun ripensamento, l'astensione dalle udienze, secondo un codice di autoregolamentazione della cui legittimità costituzionale l'organo garante dubita e nonostante questo.

È evidente come, in assenza di intervento del legislatore, il solo modo per riportare l'assetto normativo della materia alla normalità costituzionale sia di invocare l'intervento risolutivo della Corte costituzionale che, come in occasione della storica sentenza n. 171 del 1996 dovrà valutare se l'attuale assetto normativo sia conforme alle esigenze di equilibrio tra valori costituzionali antagonisti e attui correttamente il bilanciamento tra i contrapposti valori in gioco: il diritto di libertà degli avvocati di manifestare dissenso dalle scelte legislative in materia penale, e la necessità di salvaguardare il nucleo minimo ed essenziale delle prestazioni che la giustizia penale deve erogare a salvaguardia dei fondamentali valori espressi dagli articoli 3/1, 13/1 e seguenti, 24/1-2, 27/2, 70, 97/2, 101/1-2, 102, 111 della Costituzione, sotto il profilo della tutela del principio del contraddittorio e della ragionevole durata, tanto più rilevante quando si tratta di giudizi penali con imputati detenuti. Tali processi devono essere trattati e definiti nel minor tempo possibile, un tempo calibrato esclusivamente sulle esigenze processuali e sulla disponibilità delle risorse della giustizia, dovendosi garantire al contempo la minor sofferenza possibile ed una detenzione che, potendo risultare ingiusta dopo il giudizio, deve risolversi nel minor tempo per l'imputato presunto innocente. Al contempo deve essere assicurata la definizione del processo entro i tempi massimi e complessivi di custodia cautelare, previsti per i tre gradi di giudizio, nei confronti dell'imputato per il quale sussistono specifiche esigenze di custodia cautelare, che vanno salvaguardate anche con la tempestiva pronuncia della sentenza definitiva, prima della scadenza dei termini, nelle diverse fasi e nel complesso dei plurimi gradi di giudizio.

Questo tribunale ha già sollevato con ordinanza del 23 maggio 2017 questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-*bis* della legge n. 146/1990, nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2008) stabilisca (art. 4, comma 1, lettera *b*) che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, si proceda malgrado l'astensione del difensore solo ove l'imputato lo chieda espressamente.

I parametri costituzionali invocati sono quelli sopra riportati. In più nella precedente ordinanza vi è solo uno specifico riferimento all'art. 1 che si combina con l'argomento sviluppato in relazione all'art. 70.

Il contenuto sostanziale di detta ordinanza va qui confermato e richiamato e ad essa in ogni sua parte ci si riferisce, senza trascriverne il contenuto per elementare esigenza di ordine.

In questa nuova ordinanza, determinata dall'ennesima dichiarazione di astensione degli avvocati, assentita dagli imputati detenuti, pur essa effettuata in modo conforme alle norme del codice di autoregolamentazione, il tribunale intende puntualizzare e precisare alcuni punti degli argomenti sviluppati nell'ambito della precedente ordinanza.

2. La disciplina in materia di astensione degli avvocati è dettata, oltre che dalla fonte costituzionale (art. 18 della Costituzione), dalla legge n. 146 del 1990, così come modificata dalla legge n. 83 del 2000, recante «norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati», nonché nel codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati.



Per mere esigenze espositive si richiama il quadro normativo, riportato nella precedente ordinanza:

a) l'art. 2-bis della legge n. 146/1990 prevede che: «L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'art. 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'art. 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il temperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'art. 13, comma 7, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'art. 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1»;

b) i commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, richiamati, con il sistema del rinvio, dal riportato art. 2-bis, stabiliscono che: «1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. 2. Allo scopo di temperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2...» (*omissis*);

c) l'art. 4, comma 1, lettera b) stabilisce che: L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento ai «... procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.».

3. Va anche qui, per esigenze espositive, riportato lo stato del diritto vivente, che muove dalla sentenza L. delle Sezioni unite (n. 40187 del 29 settembre 2014). Si è scritto nella precedente ordinanza che «il massimo consenso nomofilattico, dopo un'articolata disamina dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale registratasi in materia, ha per un verso ribadito la valenza *cogente erga omnes* delle norme del codice di autoregolamentazione, aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare; per altro verso, ha escluso la configurabilità, nell'attuale assetto normativo, di un potere giudiziale di bilanciamento («se non in ipotesi eccezionali ed in limiti molto ristretti») tra il diritto all'astensione e gli altri diritti e valori di rilievo costituzionale, essendo tale bilanciamento già stato operato dal legislatore e dalle predette fonti secondarie. A sostegno di tali conclusioni, la sentenza ha tra l'altro valorizzato:

a) la natura non di mera libertà, ma di vero e proprio diritto, avente un sicuro fondamento costituzionale, che deve essere riconosciuta all'astensione forense;

b) la riconduzione nell'ambito del «diritto oggettivo» delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione dichiarato idoneo, essendo state fissate da una specifica fonte normativa, cui il legislatore primario ha attribuito la specifica competenza a disciplinare la materia dell'astensione;

c) la già avvenuta integrale regolazione di quest'ultima da parte del legislatore e delle fonti secondarie, che hanno così realizzato un compiuto bilanciamento tra il diritto ad astenersi e gli altri diritti e valori di rilievo costituzionale (diritto di difesa e di azione, interesse dello Stato ad evitare la prescrizione, ecc.);

d) la riserva al giudice, invece, della valutazione relativa alla conformità degli atti, costituenti concreto esercizio del diritto ad astenersi, rispetto alla normativa primaria e secondaria predetta, correttamente interpretata;

e) la possibilità per il giudice di compiere, in detta fase, un «bilanciamento indiretto» degli interessi in gioco, attraverso un'interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata delle norme primarie e secondarie, ovviamente con i limiti costituiti dalla lettera della disposizione e dalla *ratio* della soluzione normativa;

f) la possibilità di ipotizzare un bilanciamento giudiziale solo in ipotesi eccezionali, quali il venir meno della vigenza delle fonti secondarie, o l'emersione di diritti e valori costituzionali ulteriori (non riconducibili cioè a quelli per i quali è già normativamente avvenuto il bilanciamento): non potendo ritenersi sufficiente, a tali fini, il richiamo a generiche «esigenze di giustizia» concernenti ad esempio il disagio per i testi residenti in località lontane.



Può essere peraltro opportuno riportare le regole di diritto che la Cassazione ha dettato sul punto:

«Il bilanciamento tra il diritto costituzionale dell'avvocato che aderisce all'astensione dall'attività giudiziaria e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato, conformemente alle indicazioni della sentenza costituzionale n. 171 del 1996, in via generale dal legislatore primario con la legge n. 146 del 1990 (come modificata e integrata dalla legge n. 83 del 2000) e dalle suddette fonti secondarie alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione».

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Ancora una volta questo tribunale, dovendo provvedere sulla richiesta di rinvio dell'udienza, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2-*bis* della legge n. 149 del 12 giugno 1990 nella parte in cui consente, con riferimento all'astensione collettiva dalle prestazioni dei professionisti avvocati, che il codice di autoregolamentazione adottato dalla categoria professionale in questione, come rappresentata dalle associazioni di categoria, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2008, preveda una disposizione, quale quella contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera *b*) che, nel disciplinare le prestazioni indispensabili alle quali il professionista avvocato non può sottrarsi neppure in presenza di un'astensione collettiva di categoria legittimamente proclamata, esclude dal divieto di astensione i procedimenti e i processi nei quali l'imputato o gli imputati si trovino in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove gli imputati o alcuni di essi non chiedano espressamente che si proceda, malgrado l'astensione del difensore. Solo in tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio è tenuto alla prestazione professionale.

La legge, integrata dal codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione di garanzia, consente ai difensori nei processi penali di astenersi anche in processi con detenuti, a meno che gli imputati in stato di custodia cautelare non chiedano espressamente che si proceda, nonostante i difensori abbiano aderito all'astensione collettiva dalle udienze.

Rispetto a quanto esposto nella precedente ordinanza, il tribunale intende qui approfondire l'argomento che attiene alla rilevanza e all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale con riferimento alla natura giuridica e al valore del codice di autoregolamentazione. Dalla lettura della sentenza della suprema Corte prima richiamata, si comprende che per i giudici di legittimità la legge n. 146/1990 considera il codice di autoregolamentazione come integrante la disciplina legale dell'astensione degli avvocati. Per la Cassazione la legge ha disciplinato l'astensione degli avvocati, rimediando alle censure della sentenza della Corte costituzionale n. 171/1996 e attuandone le indicazioni in tema di bilanciamento, rinviando per la disciplina specifica al codice di autoregolamentazione, fonte secondaria alla quale la legge attribuisce il rango di norma primaria, posto che il codice di autoregolamentazione in base all'art. 2-*bis*, legge n. 146/1990, come interpretato dalla Cassazione, è la fonte autorizzata a porre la norma che regola l'astensione. Al giudice non è permesso di disattendere il codice e neppure di denunciarne la difformità rispetto alla norma primaria. Quest'ultima non detta alcuna specifica disciplina del contenuto del codice di autoregolamentazione, non pone limiti e condizioni rispetto ai quali effettuare un confronto di conformità e coerenza per eventualmente disattendere il codice perché contrario alla legge. Il legislatore nel caso dei professionisti, e a differenza di tutte le altre categorie di lavoratori dei servizi pubblici essenziali, si è semplicemente spogliato del potere regolamentare e lo ha attribuito alla Commissione di garanzia con una norma di rinvio e di recepimento del codice di autoregolamentazione al quale finisce con l'attribuire la forza di norma primaria.

Il rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili è formula richiamata solo per attribuire alla Commissione di garanzia il compito di promuovere l'adozione da parte delle categorie interessate del codice di autoregolamentazione, finalizzato genericamente al «contemperamento» dei diritti costituzionalmente tutelati. Come questo contemperamento debba essere attuato la legge non dice; non formula indicazioni e criteri, non fornisce direttive e criteri di priorità. La legge si limita a delegare al codice di autoregolamentazione la disciplina sostanziale dell'astensione (casi, modi circostanze, servizi essenziali da garantire, tempi, durata, modalità di proclamazione, livelli essenziali ecc.). Si limita a richiedere l'indicazione della durata e della motivazione e un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1. Quest'ultimo richiamo non fornisce tuttavia alcun elemento per autonomamente valutare se l'obiettivo di «compatibilità» sia stato realizzato. In sostanza un'indicazione generica e una delega in bianco alla Commissione di garanzia, con l'effetto del recepimento sul piano sostanziale della disciplina del





codice di autoregolamentazione, approvato dalla Commissione, che finisce con l'averlo, attraverso la copertura della legge, rango e forza di norma primaria. Da qui l'ammonimento della Cassazione ai giudici di merito a non «toccare» il codice di autoregolamentazione, nel senso di non poterne sindacare autonomamente il contenuto, di non valutarne allo stesso modo la compatibilità con altre norme di legge, di non eseguire autonomi bilanciamenti e sottovalutazione del valore delle norme del codice, da applicare «come se» fossero norme dettate dalla fonte primaria.

La Cassazione dice che il bilanciamento tra il diritto costituzionale dell'avvocato che aderisce all'astensione e i contrapposti diritti e valori costituzionali dell'ordinamento e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato, in via generale dal legislatore primario con la legge n. 146 del 1990 (come modificata e integrata dalla legge n. 83 del 2000) e dalle suddette fonti secondarie alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione.

Il bilanciamento è quindi materia di spettanza delle fonti primarie e secondarie, combinate tra loro, cui la legge attribuisce «la competenza in materia» (cioè la competenza al bilanciamento); singolarmente il giudice non può effettuare un autonomo bilanciamento nel confronto tra le norme dell'ordinamento nel loro complesso ma deve limitarsi ad una interpretazione limitata al sottosistema della disciplina dell'astensione; la «corretta interpretazione» deve limitarsi alla lettura delle norme del codice in combinazione con le norme di legge che, come si è visto, sono sostanzialmente prive di contenuti.

Che questo sistema sia conforme alle indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 171/1996, così come ritiene la Corte di cassazione, è il quesito che il tribunale si è posto, giungendo alla conclusione della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, alla stregua di una pluralità di parametri costituzionali.

Sta di fatto che il diritto vivente, allo stato della giurisprudenza, non consente in alcun modo al tribunale di disapplicare o interpretare il codice di autoregolamentazione alla luce di parametri prevalenti rispetto ai quali misurare una eventuale illegittimità delle disposizioni del codice. Trattandosi di norme poste e da applicarsi come se fossero legge, non resta al tribunale che rimetterne la valutazione alla Corte costituzionale, impugnando sia la fonte primaria che la fonte secondaria che determinano la disciplina normativa concreta della fattispecie in esame.

Come già osservato nella precedente ordinanza, la questione che il tribunale intende sollevare con riferimento al citato art. 2-bis, legge n. 149/1990 e all'art 4, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione è rilevante in relazione alla decisione che il tribunale deve adottare di disporre il rinvio dell'odierna udienza, nella quale tutti i difensori hanno ritualmente dichiarato di aderire all'astensione collettiva proclamata dalle Camere penali, per ogni altro aspetto conforme alle regole e prescrizioni formali e sostanziali previste dal predetto codice di autoregolamentazione.


In presenza di una astensione collettiva dei professionisti avvocati, ai sensi dell'art 2-bis, legge n. 149/1990, conforme al codice di autoregolamentazione previsto dal medesimo articolo, il tribunale secondo il diritto vivente non ha possibilità di valutare autonomamente la legittimità dell'astensione e di bilanciare il diritto all'astensione con altri beni e valori costituzionalmente rilevanti ma deve disporre il rinvio, nonostante sia evidente il pregiudizio per altri fondamentali diritti della persona e del cittadino imputato. Tale rinvio produrrebbe di conseguenza gli effetti che si connettono al rinvio determinato dall'astensione dei difensori:

sospensione del termine di prescrizione fino alla nuova udienza;

analogamente, sospensione dei termini di custodia cautelare per la fase del dibattimento di primo grado in corso.

Il tribunale, in base alla norma vigente, deve prendere atto dell'esistenza di una fattispecie conforme alla regola di diritto dettata da Cass. sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187, L.; dare atto del diritto al rinvio dei difensori e della sospensione dei termini anzidetti, fino alla nuova udienza che il tribunale potrebbe fissare in modo del tutto discrezionale, sospendendo il dibattimento non necessariamente per pochi giorni ma anche per settimane o addirittura mesi, secondo le proprie esigenze organizzative. La norma che deve essere in concreto applicata in questa fase del processo è quella che il combinato delle norme richiamate, fonda il «diritto al rinvio», attribuito dal sistema legale e dalla giurisprudenza della suprema Corte ai professionisti avvocati che deliberino l'astensione collettiva in modo conforme al codice di autoregolamentazione approvato, pure in presenza di imputati detenuti purché costoro non chiedano procedersi nonostante l'astensione dei difensori.

Si è già detto ma conviene ripetere che per la giurisprudenza di legittimità il codice di autoregolamentazione ha valore di legge ed efficacia *erga omnes*; una volta integrati i presupposti di legittimità dell'astensione, secondo il codice medesimo, non residua in capo al giudice alcun potere di valutazione e di bilanciamento tra il diritto del difensore e la tutela di altri diritti fondamentali aventi copertura costituzionale.



Tale posizione giustifica per un primo aspetto la rilevanza della q.l.c. che si intende proporre, posto che dovendosi dare attuazione alle disposizioni del codice e non essendovi spazio per diverse letture interpretative delle norme del codice di autoregolamentazione che possano escludere il riconoscimento della sussistenza del diritto nel caso concreto, il contemperamento tra il diritto all'astensione collettiva dei professionisti e gli altri diritti costituzionalmente tutelati trova completa realizzazione nella «legge» (*rectius*: nel combinato tra legge e codice di autoregolamentazione), come definita dalla suprema Corte; tale combinato, come detto, ha risolto a monte il conflitto, in modo che non ammette interpretazioni volte a intendere diversamente il bilanciamento tra i contrapposti valori in gioco, sulla base di parametri oggettivi, certi, generali ed astratti, non rimessi a valutazioni discrezionali del singolo caso.

Né il correttivo introdotto *in extremis* nell'ultima parte della motivazione della sentenza L. consente di giungere a conclusioni diverse. Su questo punto si rinvia all'ordinanza del 23 maggio 2017, dovendosi escludere che il bilanciamento possa rientrare indirettamente secondo la tecnica marginalmente adombrata dalla suprema Corte.


Sul piano applicativo e dell'interpretazione delle norme non si possono introdurre criteri di bilanciamento che il legislatore, nella lettura delle Sezioni unite, ha giudicato espressamente irrilevanti o soccombenti, nel momento in cui ha autorizzato la negoziazione tra la categoria interessata e la Commissione di garanzia. Se si è ritenuto da parte del legislatore di abdicare a una diretta tutela di tutti gli altri valori costituzionali in gioco, demandandone la tutela alla Commissione di garanzia, delegata a tutelarli su un piano meramente negoziale, e se la suprema Corte ha fissato rigorosi confini all'intervento del giudice e al suo potere d'interpretazione, non vi è interpretazione adeguatrice che possa far ritornare in gioco quei valori che il codice di autoregolamentazione espressamente subordina al diritto di astensione dei difensori. Ne segue che il tentativo di recupero di un potere discrezionale del giudice, sul piano dell'interpretazione in concreto della norma regolamentare, alla luce di «altri» principi e valori costituzionali, trova il limite invalicabile di ogni attività interpretativa: l'interpretazione non può allontanarsi dal dettato normativo tanto da conseguire risultati *contra legem*, dovendosi percorrere in tali ipotesi la strada della questione di legittimità costituzionale.

Nel caso in esame, la disciplina legislativa scaturente dal codice di autoregolamentazione regola espressamente, con chiarezza e senza alcun vuoto normativo, la situazione normativa che questo tribunale considera costituzionalmente illegittima perché lesiva di altri fondamentali diritti della persona e di principi costituzionali inderogabili. Nella disciplina regolamentare tutti i confliggenti valori costituzionali, la libertà personale, il diritto di difesa dell'imputato *in vinculis*, il giusto processo, la garanzia che il processo con imputati detenuti nei cui confronti sussistono esigenze cautelari e perciò in custodia cautelare si svolga in tempi compatibili con la presunzione di innocenza, e quindi il giusto contemperamento tra esigenze di sicurezza, tempi processuali e tempi della custodia, sono espressamente considerati e valutati come subvalenti rispetto al diritto di astensione dei difensori, per cui nessun margine residua per individuare valori espressamente non contemplati da fare valere in via interpretativa posto che tutti i valori costituzionali soccombenti si ritiene siano stati espressamente valutati nel momento in cui si è reso obbligatorio (e a pena di nullità) nella situazione data il rinvio del processo e la protrazione della custodia cautelare per tutta la durata dell'astensione collettiva, sol che non vi sia espressa manifestazione contraria dell'imputato, e quindi rimettendo alla disponibilità del soggetto interessato la tutela di valori che hanno un superiore rango costituzionale, che come tali prescindono dall'interesse del singolo, e debbono essere tutelati in quanto tali.

I beni e i valori costituzionali in gioco hanno rilievo pubblico e costituzionale; la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo nei suoi rapporti con il potere coercitivo dello Stato va garantita, a prescindere dalla valutazione che ne faccia il singolo titolare.

Non si può valutare il consenso dell'imputato al prolungamento della privazione della libertà personale oltre il tempo strettamente necessario alla celebrazione del processo, secondo i tempi scanditi dall'autorità giudiziaria, alla stregua del consenso che in alcuni casi rende giustificato il fatto (la privazione della libertà) oggettivamente lesivo; ciò che fa dire alla dottrina penalistica che il bene della libertà personale dell'onore e della dignità sono diritti relativamente disponibili. Diritti la cui compressione per volontà del soggetto consenziente può considerarsi lecita per esigenze temporanee o per motivi contingenti e comunque per limitazioni circoscritte e secondarie.

Qui si tratta del potere dello Stato di privare il cittadino della libertà personale che può essere attuato nelle sole forme, tempi e modi previsti dalla Costituzione che non contempla evidentemente in nessun caso il «consenso» del cittadino, avulso da qualsiasi interesse pubblico e processuale, come è invece nel caso dell'art. 304, lettera A). È questa norma nella quale il rinvio è richiesto dall'imputato detenuto nell'interesse proprio e della sua difesa, per ragionevoli ragioni processuali e personali. Una domanda sottoposta al vaglio del giudice che può e deve effettuare in questo caso il bilanciamento in concreto con altri interessi che si oppongono al rinvio e finisce col coinvolgere sempre la responsabilità dello Stato che deve concludere il processo entro i termini massimi o complessivi di cui al quarto comma dell'art. 303 del codice di procedura penale. Questo rinvio, pur prolungando i termini di custodia non esonera lo Stato dalla responsabilità di sistema per irragionevole durata e ingiusta custodia cautelare.



Nessun imputato trattenuto in custodia cautelata oltre il tempo prescritto dalla legge, potrebbe con il proprio consenso «scriminare» la condotta dolosa o colposa del funzionario che abbia commesso l'illecito, proprio perché prima ancora della violazione del diritto del cittadino, risulta violato il principio di legalità che limita, controlla e sospende il potere coercitivo dello Stato, limitazione che non può essere rimessa nella disponibilità del cittadino e del privato.

Che i tempi della custodia cautelare non possano essere logicamente ricondotti alla logica privatistica del «consenso dell'avente diritto», discende dal fatto che il potere cautelare è regolato da norme imperative di diritto pubblico, rispetto alle quali non è ammessa alcuna interferenza della volontà del privato. Ed è evidente come il consenso prestato all'astensione del proprio difensore, operando in una logica tutta privatistica, non può essere preso in alcuna considerazione dall'ordinamento, trattandosi di disciplina a carattere inderogabile perché regola e limita il potere dello Stato che non può trovare eccezione ed esonero, volta per volta, nella volontà dei soggetti interessati, essendo del tutto evidente quale deriva autoritaria potrebbe assumere il concedere ai singoli il potere di autorizzare lo Stato a derogare alle norme di garanzia.

In questo campo si opera pertanto in materia di diritti irrinunciabili, indisponibili, irriducibili a valutazioni di convenienza soggettiva e privata, essendo la loro tutela finalizzata anche al mantenimento degli equilibri costituzionali nel rapporto tra potere dello Stato di garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi attraverso il giusto processo, e il diritto del cittadino al rispetto delle libertà fondamentali; un equilibrio, che va assicurato dal legislatore in ossequio alla Costituzione, senza improprie deleghe o rinvii a terzi, fosse anche il diretto titolare del diritto.

La rilevanza della questione va esaminata sotto altro distinto profilo.

L'ordinanza che il tribunale deve adottare non riguarda evidentemente il merito del processo ma attiene ad un giudizio incidentale che concerne il riconoscimento del «diritto al rinvio» dei difensori che, totalitariamente, hanno dichiarato di aderire all'astensione collettiva delle udienze con l'effetto di determinare la sospensione dei termini di custodia cautelare per gli imputati detenuti e dei termini di prescrizione per tutti gli imputati.

La questione che il tribunale intende affrontare riguarda in particolare il primo dei due effetti e i suoi riflessi sulla gestione e durata dei processi con imputati detenuti, poiché il riconoscimento del diritto al rinvio determina automaticamente il prolungarsi del termine massimo di custodia cautelare per tutta la durata del rinvio.

Il profilo di legittimità costituzionale attiene all'effetto del rinvio sulla libertà personale degli imputati, sul giusto processo con imputati detenuti, sul diritto di difesa, sul rapporto tra ragionevole durata del processo e durata del termine massimo di «carcerazione preventiva» che il legislatore ha fissato in determinati limiti, rispetto ai quali il rinvio richiesto dai difensori finisce con l'incidere, in maggiore o minore misura sulla base delle autonome determinazioni del tribunale, vincolato da fattori esterni di tipo organizzativo e dalle disponibilità delle risorse necessarie per muovere sollecitamente il processo, sulle quali incidono i rinvii imposti dalle astensioni.

La rilevanza della questione attiene quindi alla decisione incidentale sul riconoscimento del diritto al rinvio.

La pregiudizialità della questione di l.c. è limitata a questo profilo parziale e limitato, pur se di assoluta rilevanza dibattimentale.

Nessuna rilevanza ha la questione rispetto alla decisione di merito e neppure rispetto ad altre decisioni intermedio di tipo istruttorio o cautelare (se non per il ricalcolo dei termini massimi di fase della custodia).

Se la Corte costituzionale dovesse dichiarare l'illegittimità della norma che si sottopone allo scrutinio di costituzionalità, non si avrebbe la sospensione dei termini (di custodia e di prescrizione) come effetto del riconosciuto diritto insindacabile del difensore ad astenersi dall'udienza, in assenza di espressa richiesta contraria dell'imputato, ma come conseguenza della sospensione *ex lege* del processo per l'incidente di costituzionalità. Il che produce una significativa differenza giuridica, posto che la sospensione del termine non deriva direttamente dalla richiesta degli imputati e dei loro difensori ma dalla necessità di sollevare l'incidente di costituzionalità per fare dichiarare l'illegittimità della norma che sancisce il diritto al rinvio nella fattispecie considerata.

Ciò comporta che come in occasione della precedente ordinanza, il tribunale non deve affatto ordinare la sospensione del procedimento principale sull'accertamento delle responsabilità, rispetto al quale, come detto, la questione è del tutto irrilevante ma deve sospendere semplicemente il segmento subprocedimentale concernente la decisione sul rinvio richiesto dai difensori e sui conseguenti effetti.

Ciò va ribadito nei confronti delle parti che hanno frettolosamente preannunciato ricorso a giudice superiore per ottenere la Cassazione dell'ordinanza del 23 maggio nella parte in cui non sospende l'intero giudizio ma solo il segmento subprocedimentale, e ipotizzano addirittura nullità e abnormità nel successivo inter procedimentale.



A questo proposito e a sostegno della decisione di questo tribunale conviene citare dal manuale di giustizia costituzionale di illustri autori, ove si legge:

«La sospensione è il provvedimento conseguente alla rilevanza della questione. Se la definizione del processo dipende dalla previa risoluzione della questione d'incostituzionalità, evidentemente esso deve restare sospeso fin tanto che la questione pregiudiziale non sia stata risolta. Non necessariamente, però, deve sospendersi tutto il procedimento *a quo*, quando la questione di costituzionalità riguarda, per così dire, subprocedimenti inseriti sul tronco di quello principale. Si pensi, per esempio, a eccezioni d'incostituzionalità che riguardano norme su provvedimenti cautelari interni allo svolgimento del processo. Inoltre, per ciò che riguarda l'assunzione delle prove, si potrebbe ammettere che il processo sia sospeso solo in relazione alla prova specifica regolata dalla norma della cui costituzionalità si dubita ma prosegua per il resto, almeno fino a quando il risultato della prova debba essere valutato ai fini del decidere».

Per quanto riguarda le specifiche censure d'incostituzionalità della normativa risultante dall'art. 2-*bis* della legge n. 146/1990, il tribunale rinvia alle questioni poste con la precedente ordinanza, qui integralmente richiamata.

Ritiene peraltro di affrontare la questione di l.c. sotto uno specifico profilo non adeguatamente affrontato dalla precedente ordinanza.

Con la sentenza n. 171 del 1996 la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5 della legge n. 146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nella parte in cui dette disposizioni non prevedono e disciplinano nel caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati:

l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione;

nonché gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure consequenziali nell'ipotesi di inosservanza.

Nella sua disamina, la Corte muoveva dall'esigenza di salvaguardare, insieme al diritto di astensione, altri valori costituzionali meritevoli di tutela. Tra questi il diritto di azione e difesa di cui all'art. 24 della Costituzione nonché i principi generali posti a tutela della giurisdizione. Richiamando l'art. 1, comma 1 della legge n. 146 del 1990, la Corte osserva come la legge, riguardo a tutti i lavoratori e prestatori d'opera del settore pubblico, considera essenziale il servizio pubblico che garantisce il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, espressamente enunciati (vita, salute, libertà, sicurezza, istruzione, comunicazione via di seguito enumerando).

Si è già sottolineato nella precedente ordinanza come in ossequio a tali valori il secondo comma dell'art. 1, rivolgendosi alle diverse categorie di pubblici dipendenti tra cui i lavoratori della giustizia o operanti in settori a questa connessi, prevede che il diritto di sciopero debba essere contemperato l'esercizio con i diritti fondamentali della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, e a tal fine il legislatore formula regole da rispettare e procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi.

Rivolgendosi alla generalità dei lavoratori dei servizi pubblici il legislatore del 1990 non si limitava, come farà quello del 2000, a porre il principio rimandando alla negoziazione con la Commissione di garanzia la redazione del codice di autoregolamentazione e quindi la determinazione delle norme sostanziali e di dettaglio ma imponeva, con particolare riferimento all'amministrazione della giustizia, un preciso obbligo di considerare servizio pubblico essenziale prevalente sul diritto di astensione, le attività concernenti i provvedimenti restrittivi della libertà personale, i procedimenti cautelari ed urgenti, nonché le attività nei processi penali con imputati in stato di detenzione. Queste attività, in quanto coinvolgenti la tutela del diritto alla libertà personale, da comprimere per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a determinati limiti, non potevano essere compromesse o rallentate o pregiudicate dal diritto di astensione.

Questa precisa indicazione non è stata invece ripetuta nell'art. 2-*bis* che anziché enunciare espressamente le attività giudiziarie vincolate e prevalenti sul diritto di astensione come nel caso della restante parte dei lavoratori della giustizia, si limita ad affermare che la Commissione di garanzia, nel promuovere il codice di autoregolamentazione per gli avvocati, deve «assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1».

Si potrebbe certamente discutere se il codice approvato dalla Commissione, nella parte relativa alla disciplina dei processi con detenuti, abbia effettivamente assicurato un livello di prestazioni «compatibile» con le finalità di cui all'art. 1.

Ma un discorso di questo tipo non solo appare scivoloso perché appunto «compatibile» non significa «non diverso» da quello richiesto ai lavoratori di cui al primo comma, che devono inderogabilmente assicurare le prestazioni necessarie per celebrare processi con detenuti, ma soprattutto precluso dal diritto vivente che ha finito con l'attribuire al codice di autoregolamentazione il valore di norma primaria per la copertura ad esso offerta dalla legge.





Le legge che ha integrato la normativa del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (legge n. 83/2000), dunque, da un lato determina, come si osservava nella precedente ordinanza, una disparità di trattamento con gli altri lavoratori della giustizia ma finisce irragionevolmente col non raccogliere l'indicazione tassativa già espressa dal legislatore del 1990, di considerare inderogabilmente le attività nei processi con imputati detenuti, come prestazioni essenziali.

Ciò posto, appare evidente al tribunale come il legislatore del 2000 nel formulare l'art 2-*bis* non abbia accolto l'indicazione della Corte costituzionale di adottare «gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali», da richiedere ai professionisti impegnati nei processi penali, tra queste l'assistenza difensiva inderogabile nei processi con detenuti.

Scrivono la Corte, che la legge n. 146/1990 all'art. 1 non si limita a individuare le prestazioni che devono considerarsi essenziali ma elenca una serie di beni che costituiscono il catalogo dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati che devono essere comunque assicurati. Tra questi è certamente l'amministrazione della giustizia. Ma la Corte non si limita a questo; fornendo un'indicazione precisa, testuale e ineludibile di quale possa essere la disciplina costituzionale, stabilisce che le prestazioni essenziali dei professionisti devono essere individuate «con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari e urgenti nonché ai processi penali con imputati detenuti», ponendo quindi positivamente la regola minima che il legislatore deve adottare. È la stessa Corte costituzionale a indicare quindi i processi con imputati detenuti come quel settore di attività dell'amministrazione della giustizia, di fronte al quale recede la libertà di astensione. Ed è evidente che l'essenzialità di questo servizio, declinato nel contesto costituzionale, non ammette varianti e deroghe ascrivibili alle contingenti, mutevoli, decisioni dei soggetti interessati (come accaduto in questo processo nelle prime due settimane di astensione), posto che l'interesse alla celebrazione del processo in modo rapido e tempestivo, è sì dell'imputato detenuto ma è soprattutto interesse pubblico generale dei cittadini che esigono che in presenza dei detenuti la giustizia sia sollecita e rapida, senza condizionamenti e senza intralci, per revocare prima possibile la custodia cautelare dell'innocente o per mantenere, senza scarcerazioni imputabili a rallentamenti della macchina giudiziaria, lo stato custodiale dell'imputato eventualmente condannato, attualmente considerato meritevole di custodia anticipata. È perentoria la Corte nell'affermare che quando la libertà degli avvocati «si eserciti in contrasto con la tavola dei valori sopra richiamata, essa non può non arretrare per la forza prevalente di quelli».

Contrariamente a quanto auspicato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 1996 anche oggi, nonostante l'introduzione dell'art 2-*bis* nella legge n. 146/1990, il meccanismo introdotto dal legislatore, con la delega alla Commissione di garanzia del potere di approvare il codice di autoregolamentazione, non appare idoneo a salvaguardare i fondamentali interessi costituzionali individuati dalla Corte e dallo stesso legislatore. L'impotenza della Commissione di garanzia nell'ottenere una modifica del codice di autoregolamentazione concordata con le associazioni degli avvocati, come risulta dalle recenti vicende di convocazioni delle associazioni e di rifiuto delle stesse di raccogliere le indicazioni della Commissione, del tutto consapevole della necessità di modifica, rivela con tutta evidenza l'inadeguatezza del meccanismo ideato dal legislatore per disciplinare in senso costituzionalmente orientato l'astensione degli avvocati.

Si può affermare, parafrasando la Corte, che il legislatore, non regolando analiticamente i casi in cui l'astensione pregiudica i beni costituzionali primari, ha finito col mantenere la situazione precedente, non avendo predisposto efficaci specifiche misure idonee ad evitare la compromissione di beni primari della convivenza civile che non tollera paralisi o rallentamenti della funzione giurisdizionale penale, in particolare quando è in gioco la privazione della libertà personale dell'imputato presunto innocente. Era la Corte costituzionale già nel 1996 a esigere «prescrizioni volte ad assicurare, durante l'astensione dall'attività giudiziaria, le prestazioni indispensabili». Tali prestazioni, espressamente identificate dalla Corte in quelle inerenti i processi con imputati detenuti, il sistema attualmente non garantisce, lasciando alla disponibilità degli avvocati e degli imputati detenuti, agli accordi invisibili tra gli stessi, a strategie processuali eventualmente non trasparenti, la tutela di beni costituzionali che devono essere tutelati oggettivamente, nell'interesse della costituzionalità dell'ordinamento sul punto.

Va ricordato da ultimo un passo conclusivo della sentenza del 1996 nel quale la Corte mostra di considerare equiparabili, in termini di essenzialità, ai fini della tutela dei diritti fondamentali della persona, le prestazioni dei lavoratori subordinati della giustizia, per i quali vigevano gli indicati limiti allo sciopero (processi con detenuti ed altro) e gli avvocati e i professionisti autonomi; la Corte nell'affermare l'equiparabilità delle prestazioni quanto al fine della tutela dei diritti, riconosceva l'impossibilità di effettuare un'interpretazione estensiva e analogica della disciplina dei lavoratori dipendenti della giustizia a quella dei professionisti autonomi, ai quali per tale ragione detta legittima disciplina non poteva estendersi direttamente; ciò non impediva peraltro alla Corte di riconoscere che «l'astensione dalle udienze di questi attori del processo (gli avvocati), la cui presenza è necessaria, incide — in misura non minore dello sciopero del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie — sull'amministrazione della giustizia che è servizio pubblico



essenziale». In tal modo la Corte costituzionale riconosceva, ai fini della regolamentazione dell'astensione nel settore giustizia, la necessità di equiparare sotto il profilo delle prestazioni essenziali le prestazioni dei dipendenti e quelle degli avvocati.

Per queste ragioni oltre che per quelle esposte nell'ordinanza del 23 maggio 2016, il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità come formulata nel dispositivo che segue.

*P.Q.M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3/1, 13/1 e seguenti, 24/1-2, 27/2, 70, 97/2, 101/1-2, 102, 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008) stabilisca (art. 4, comma 1, lettera b) che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, si proceda malgrado l'astensione del difensore solo ove l'imputato lo chieda espressamente e che solo in tal caso il difensore di fiducia d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.*

*Sospende il giudizio in ordine alla richiesta di rinvio dell'udienza odierna formulata dai difensori degli imputati con il consenso degli stessi.*

*Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale.*

*Sospende i termini di prescrizione e di custodia cautelare in carcere in corso fino alla prossima udienza.*

Reggio Emilia, 13 giugno 2017

*Il Presidente: CARUSO*


*I giudici: BERETTI - RAT*

18C00112


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUR-020) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*







€ 4,00

